

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I° - Disposizioni generali	5
<i>Art. 1 - Piano territoriale del Parco Storico di Monte Sole</i>	5
<i>Art. 2 - Efficacia del Piano</i>	5
<i>Art. 3 - Misure di salvaguardia</i>	5
<i>Art. 4 - Sanzioni</i>	6
TITOLO II° - Finalità e contenuto del Piano	7
<i>Art. 5 - Finalità del Piano</i>	7
<i>Art. 6 - Oggetto del Piano</i>	7
<i>Art. 7 - Elaborati costitutivi del Piano</i>	7
TITOLO III° - Zona di Parco	10
<i>Art. 8 - Efficacia del Piano nella zona di Parco</i>	10
<i>Art. 8bis - Parere di conformità</i>	10
<i>Art. 8 ter - Nulla osta del Parco</i>	11
<i>Art. 9 - Zone del Parco</i>	12
<i>Art. 10 - Zona del Memoriale</i>	12
<i>Art. 11 - Zona agroforestale del Parco</i>	15
<i>Art. 11.1 - Aree del Parco alle quali è correlata una prevalente finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica</i>	16
<i>Art. 11.2 - Aree del Parco caratterizzate da emergenze vegetazionali</i>	18
<i>Art. 11.3 - Aree boscate del Parco con prevalente finalità produttiva e di tutela naturalistica</i>	19
<i>Art. 11.4 - Parti di territorio del Parco con prevalente funzione produttiva agricola</i>	20
<i>Art. 11.5 - Regolamentazione dell'assetto edilizio nella zona agroforestale del Parco</i>	21
<i>Art. 12 - (soppresso)</i>	22
TITOLO IV° - Zona di “pre-parco”	23
<i>Art. 13 - Ruolo della zona di “pre-parco”</i>	23
<i>Art. 14 - Efficacia del Piano nella zona di “pre-parco”</i>	23
<i>Art. 15 - Zone del “pre-parco”</i>	24
<i>Art. 16 - Zona agroforestale del “pre-parco”</i>	24
<i>Art. 16.1 - “Linee di intervento” relative alle modalità di gestione della zona agroforestale del “pre-parco”</i>	26
<i>Art. 16.2 - “Direttive” per l'assetto edilizio nella zona agroforestale del “pre-parco”</i>	29

<i>Art. 16 bis - “Direttive” per le zone urbane e per i nuclei</i>	30
<i>Art. 17 - Zone fluviali</i>	31
<i>Art. 18 - Zona di transizione alla zona fluviale del Setta</i>	32
<i>Art. 19 - Zona archeologica</i>	33
<i>Art. 20 - Zona delle acque</i>	33
TITOLO V° - Norme e direttive comuni al Parco e al “pre-parco”	35
<i>Art. 21 - Segnalazione dei luoghi della memoria e accessibilità</i>	35
<i>Art. 22 - Strutture del Parco</i>	35
<i>Art. 23 - Itinerari</i>	36
<i>Art. 24 - Viabilità e parcheggi</i>	37
<i>Art. 24 bis - Recinzioni</i>	39
<i>Art. 25 - Impianti tecnologici</i>	39
<i>Art. 26 - Corsi d’acqua e sorgenti</i>	40
<i>Art. 27 - Aree attrezzate per il campeggio</i>	41
<i>Art. 28 - Discariche e cave</i>	41
<i>Art. 29 - (soppresso)</i>	42
<i>Art. 30 - Protezione e gestione della fauna nel Parco e nel pre- parco</i>	42
<i>Art. 30.1 - Azioni per lo sviluppo del patrimonio faunistico e nel Parco e nel pre-parco.</i>	43
<i>Art. 30.2 - Prescrizioni per la tutela della fauna nel Parco e nel pre- parco.</i>	44
<i>Art. 30.3 - Norme speciali per gli Ungulati</i>	45
<i>Art. 30.4 - Norme per il “pre-parco”</i>	45
<i>Art. 31 - Monitoraggio</i>	46
<i>Art. 31 bis - Conservazione degli habitat naturali</i>	47
<i>Art. 31 ter - Tutela e conservazione delle specie floristiche del Parco</i>	48
<i>Art. 32 - Regolamento del parco</i>	49
INDIRIZZI GESTIONALI	
<i>A - Interventi specifici finalizzati alla tutela idrogeologica</i>	52
<i>B - Messa a coltura di terreni saldi</i>	52
<i>C - Gestione delle aree forestali</i>	53
<i>D - Strade e piste di esbosco</i>	55
<i>E - Allevamenti zootecnici e pascolamento</i>	56
<i>F - Specie ammesse nelle aree di pertinenza degli edifici</i>	56

.....

Allegato "A" - Art.1, 2° comma, Legge Regionale 27 maggio 1989, n.19
Allegato "B" - Elenco delle specie animali protette dal Parco (Art. 30 comma 3)
Allegato "C" - Parcheggi pubblici di cui all'art. 24 delle presenti norme.

“NORME DI ATTUAZIONE”

TITOLO I° - Disposizioni generali

Art. 1 - Piano territoriale del Parco Storico di Monte Sole

1. Il Parco Storico di Monte Sole istituito con legge regionale 27 maggio 1989, n. 19, modificata con legge regionale 12 novembre 1992, n. 40, è disciplinato dal presente Piano territoriale, di seguito denominato "Piano".

2. Il Piano, ai sensi dell'art. 6, 2° comma della LR 2 aprile 1988, n. 11, per la parte di territorio cui inerisce, costituisce stralcio del Piano territoriale infraregionale, sostituito dal PTCP dell'art. 2, LR 30 gennaio 1995, n. 6, così come stabilito dall'art. 15, 2° comma, della L. 8 giugno 1990, n. 142, e ha l'efficacia, per i territori interessati, di Piano paesistico regionale.

Art. 2 - Efficacia del Piano

1. Le previsioni del Piano sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

2. I Comuni territorialmente interessati, per l'art. 12, 3° comma, LR 11/88, adeguano i propri strumenti urbanistici vigenti alle previsioni del Piano entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del relativo avviso di deposito di cui al comma 9 dell'art. 13, LR 36/88.

Art. 3 - Misure di salvaguardia

1. Le presenti norme vigono in regime di salvaguardia fino all'approvazione del presente Piano. Dalla data di adozione del Piano e fino alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/88 e dell'art. 5 della L.R. n.6/95, i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati e i responsabili delle altre Amministrazioni interessate per le azioni di loro competenza devono applicare le misure di salvaguardia, sospendendo ogni determinazione sulla domanda di concessione di costruzione e nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le disposizioni del Piano o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione.

Art. 4 - Sanzioni

1. A chiunque violi le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei relativi strumenti di attuazione del Parco, nonché le misure di salvaguardia, sono applicate le sanzioni individuate dall'art. 32 della L.R.n.11/88, quelle definite dal Regolamento del Parco, oltre a quelle previste da altre leggi regionali e statali.

TITOLO II° - Finalità e contenuto del Piano

Art. 5 - Finalità del Piano

1. Il Piano:

- individua gli interventi atti a perseguire le finalità espresse alle lett. b) e c) dell'art. 1, 2° comma, della legge istitutiva (Allegato "A");
- prefigura il quadro organico degli interventi necessari per promuovere un assetto economico dell'area basato sulla tutela del patrimonio ambientale e storico nel perseguimento delle finalità espresse alle lett. a) e d), dell'art. 1, 2° comma, della legge istitutiva (Allegato "A").

Art. 6 - Oggetto del Piano

1. Oggetto del Piano è l'area, individuata nelle tavole di piano, che comprende, ai sensi dell'art. 7, LR.11/88, 1° comma, una **zona di Parco** e una **zona di "pre-parco"** (costituente le *aree contigue* dell'art. 32, L. 394/91); la zona del Parco è disciplinata in conformità alle leggi regionali nn. 19/89 e 11/88; la zona del "pre-parco" è disciplinata in conformità all'art.7, LR 11/88 e all'art. 32, L. 394/91.

2. La zona di Parco e la zona di "pre-parco" sono costituite dalle zone elencate rispettivamente agli artt. 9 e 15 delle presenti Norme.

3. Nell'area disciplinata dal Piano, sono state individuate, con appositi perimetri, le parti di territorio di valore storico-ambientale, ricadenti sia in zona di Parco che di "pre-parco"; tali parti interessano il Comune di Marzabotto ("*aree di riferimento dei luoghi etruschi*") e il Comune di Grizzana Morandi ("*aree di riferimento degli insediamenti medioevali e del paesaggio di Morandi*"); è stata inoltre individuata, con apposito perimetro, l'"*area di riferimento del Memoriale*", ricadente per intero nella zona di Parco, che interessa i Comuni di Marzabotto e di Monzuno.

4. Dai vincoli del Piano sono escluse le aree di cui all' art. 12, 2° comma, LR 11/88.

Art. 7 - Elaborati costitutivi del Piano

1. In conformità all'art. 8, LR 11/88, sono elaborati costitutivi del Piano i seguenti elaborati:

Piano territoriale del Parco Storico di Monte Sole - "NORME DI ATTUAZIONE"

Elaborati di progetto:

elab. di progetto n. 1	Relazione illustrativa	
elab. di progetto n. 1bis	Relazione illustrativa delle proposte di deduzione in merito alle riserve sollevate dalla Giunta Regionale e alle osservazioni presentate; <i>Allegato 1 alla relazione illustrativa:</i> Testo della normativa di piano modificata con evidenziazione delle modifiche apportate; <i>Allegato 2 alla relazione illustrativa:</i> Tavola di confronto tra le previsioni della legge istitutiva, del piano adottato e di quello modificato a seguito delle deduzioni	
elab. di progetto n. 2	Norme di attuazione e Indirizzi gestionali	
elab. di progetto n. 3.a	Organizzazione generale del Piano	scala 1:10.000
elab. di progetto n. 3.b	Organizzazione generale del Piano - mobilità	scala 1:10.000
elab. di progetto n. 3.1	Zona del Memoriale	scala 1: 5.000
elab. di progetto n. 4.1....., 4.6	“itinerari”	scala 1:25.000
elab. di progetto n. 5	Modalità d’uso del territorio	scala 1:10.000
elab. di progetto n. 6	Perimetri e zone di legge	scala 1:10.000
elab. di progetto n. 7	(Soppresso)	
elab. di progetto n. 8	Programma finanziario di massima e interventi prioritari	

2. In conformità all’art. 8, LR 11/88, sono parte integrante del Piano anche le “**Analisi dello stato di fatto**” comprensive delle seguenti tavole:

- n. 01 Carta degli eccidi
 - Caratteristiche morfologiche:
 - n. 02 altimetria
 - n. 03 clivometria
 - n. 04 esposizione dei versanti
 - n. 05 sistema dei crinali e dei microbacini idrografici; sistema fluviale
 - n. 06 ambiti fisiografici
 - Caratteristiche geologiche:
 - n. 07 Carta geologica
 - n. 08 Carta del trasporto solido in sospensione
 - n. 09 Carta dell’instabilità potenziale
 - n. 10 Carta della gestione geomorfologica
 - n. 11 Carta dei terrazzi fluviali
 - Analisi delle formazioni forestali:
 - n. 12 Aree elementari omogenee
 - n. 13 Carta fisionomica strutturale della vegetazione
 - n. 14 Carta della vegetazione
 - n. 15 Carta del valore naturalistico
 - n. 16 Carta della macrofauna
 - Caratteristiche storiche:
 - n. 17 Carta del catasto Pontificio 1817-1824
 - n. 18 Carta del catasto Boncompagni 1782
 - n. 19 Carta dei beni culturali
 - n. 20 Evoluzione dell’area fluviale
 - Assetto delle proprietà e delle aziende agricole:
 - n. 21 Carta delle ditte catastali (classi di ampiezza)
 - n. 22 Carta delle ditte speciali
 - n. 23 Carta delle aziende agricole

e delle relazioni allegate :

ALL. 1 Contributi conoscitivi e propositivi del *Comitato per la ricerca e consulenza storica*

ALL.2 Relazione geologica (*dott. Giovanni Viel*);

ALL.3 Analisi delle formazioni forestali (realizz. Coop.I.TER, coordinamento: *prof.U. Bagnaresi*)

ALL.4 Carta della vegetazione : legenda dettagliata con annessi gli elenchi delle specie; Relazione (*proff. D. Ubaldi e G. Puppi*).

ALL.5 Valutazione del valore naturalistico del territorio del Parco di Monte Sole tramite analisi della struttura delle comunità di uccelli nidificanti (*dott. S. Gellini*)

ALL.6 Indagine faunistica sul comprensorio di Monte Sole (prime osservazioni) (*S. Mattioli, R. Tinarelli, A. Serra*)

ALL.7 La salvaguardia e la gestione della macrofauna del Parco storico di Monte Sole (*dott. F. Perco*)

ALL.8 Notizie storiche relative a località incluse nel Parco di monte Sole desunte dalle ricerche dell'*Istituto Beni Culturali della RER*.

ALL.9 Analisi ed indicazioni relative all'assetto agronomico e proprietario del territorio del Parco Storico di Monte Sole per l'elaborazione del Piano Territoriale del Parco - (*Consorzio della Bonifica Reno Palata*)

TITOLO III° - Zona di Parco

Art. 8 - Efficacia del Piano nella zona di Parco

1. Il Piano all'interno della zona di Parco:

a) definisce le destinazioni delle diverse parti del territorio interessato in conformità alle finalità del Parco; le destinazioni individuate prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

b) indica le linee di intervento per la sistemazione ambientale complessiva in conformità all'art. 7, LR 11/88.

2. Il "Regolamento del parco" dovrà disciplinare le attività consentite, come disposto dall'art. 20, 1° comma, LR 11/88, in conformità alle previsioni, alle prescrizioni e ai vincoli del Piano, per promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del Parco e delle caratteristiche specifiche del medesimo.

3. Le disposizioni del Piano e del Regolamento del parco costituiscono riferimento obbligatorio per l'istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di esenzione temporanea del vincolo idrogeologico del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267.

4. (soppresso)

5. (soppresso)

Art. 8bis - Parere di conformità

1. Ambito di applicazione

I piani comunali relativi ad aree ricadenti all'interno del Parco, nonché i piani ed i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di Parco sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano ed al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente di Gestione ai sensi dell'Art. 14 quinquies della L.R. n. 11/88.

2. Procedura

Il Parere di Conformità è richiesto, all'E.d.G., dai Comuni e dagli altri Enti cui competano i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione.

L'E.d.G. si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano. Trascorso il termine di cui sopra il parere si intende rilasciato positivamente.

Per il rilascio del Parere di Conformità, l'E.d.G. può avvalersi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico. Il termine per il rilascio del parere può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione.

Art. 8 ter - Nulla osta del Parco

1. Ambito di applicazione

Preventivamente alla presentazione agli enti competenti per l'autorizzazione e/o concessione di progetti relativi ad attività, impianti, opere, da realizzare nel territorio del Parco, deve essere richiesto un nulla osta all'Ente di gestione del Parco che ne attesti la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

2. Elaborati di progetto.

Le richieste di nulla osta, oltre che dagli elaborati e tavole di progetto richiesti dalle vigenti norme per le diverse tipologie di opere, impianti, attività, dovranno essere presentate corredate da:

- una illustrazione dettagliata anche fotografica dell'area e/o dell'edificio su cui si interviene che metta in particolare evidenza il contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti;
- una relazione sulle modalità di realizzazione e di esercizio delle attività e/o opere previste dal progetto in cui si mettono in evidenza:
 1. le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (elettriche, telematiche, acquedottistiche, smaltimento acque,);
 2. i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili sia in fase di cantiere che di esercizio;
 3. le opere di tutela e miglioramento paesaggistico ed ambientale ove richiesto (art. 19, c. 6, art. 20, c.6) (vedi anche art. 11 c. 6) ai sensi delle presenti norme;
- una elaborazione grafica relativa allo stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'opera.

Il Regolamento potrà introdurre ulteriori specifiche per tipologia di progetto alle norme di cui al presente comma.

3. Procedure

La richiesta di nulla osta preventivo deve essere presentata all'E.d.G. che deve esprimersi entro 60 gg., trascorsi i quali il nulla osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa, che deve essere presentata entro 60 gg., decorsi i quali il nulla osta si intende negato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato contemporaneamente all'albo del Comune interessato e all'albo dell'E.d.G. L'E.d.G. dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini. Per il rilascio del nulla osta l'E.d.G. si può avvalere della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 9 - Zona del Parco

1. Le aree comprese all'interno del perimetro del Parco, sono state articolate nelle seguenti zone individuate nelle tavole di piano:

- **zona del Memoriale**, come disposto dall'art. 2, 3° comma, LR 19/89;
- **zona agroforestale del Parco**, all'interno della quale sono state individuate:
 - le **zone "B"** dell'art. 7, LR 11/88, comprendenti contesti territoriali significativi per specificità morfologico - paesaggistiche e/o naturalistiche:
 - sistema unitario calanco di Marzabotto - monti Castellino, Caprara, Abelle, Sole;
 - sistema unitario monti Salvaro e Pezza;
 - calanco lungo il fosso della Quercia;
 - area di tutela regionale per il pino silvestre sul monte Termine.

Tali zone risultano essere costituite dai crinali e cime emergenti dell'area e sono caratterizzate, in misura prevalente, dalle aree di cui ai successivi art. 11.1 - *Aree del Parco alle quali è correlata una prevalente finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica* e art. 11.2 - *Aree del Parco caratterizzate da emergenze vegetazionali*;

- le **zone "C"** dell'art. 7, LR 11/88, comprendenti le restanti parti della zona agroforestale.

Art. 10 - Zona del Memoriale

1. La zona del Memoriale, individuata nelle tavole di piano e specificata nell'elab. di progetto n. 3.1, è destinata, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, 3° comma, LR 19/89, a interventi e iniziative finalizzate alla conservazione della memoria degli avvenimenti del periodo '43 - '45, alla riflessione e alla vigilanza sugli avvenimenti del mondo attuale.

2. La zona è costituita dal percorso i cui estremi sono Pozza Rossa, Podella e Cà Brigate, e da aree a questo percorso direttamente collegate; le aree sono in parte interessate da ruderi di edifici, testimoni di episodi scelti come emblematici degli eventi accaduti nell'autunno 1944; in parte sono invece interessate da edifici recentemente ricostruiti o da ricostruire come sedi di iniziative che perseguano le finalità dell'art. 1 della legge istitutiva del Parco.

La zona del Memoriale è articolata in differenti "ambiti":

- 1. ambito "S.Martino-Poggiolo"
- 2. ambito "M.Sole-Caprara-Casaglia-Cerpiano";
- 3. ambito "Cà Brigate".
- 4. ambito "Casetta-Podella".

3. Il territorio compreso negli ambiti di intervento n. 1, 2 e 3 di cui al comma precedente, dovrà essere assoggettato ad un unico "*Progetto di intervento particolareggiato*" previsto dall'art. 18, LR 11/88, che definisca in modo organico il quadro complessivo degli interventi da attuarsi, attenendosi ai seguenti obiettivi:

a) la sistemazione dell'intero percorso (sede stradale da conservare nella stessa sezione e con le stesse caratteristiche, e da trattare con quanto necessario per il suo mantenimento; piazzole di sosta di ridotte

dimensioni in sezioni opportune; sistemazione o integrazione delle piantumazioni a lato della strada attraverso tipi di essenze rientranti tra quelle caratteristiche del luogo);

b) la sistemazione dei ruderi (chiesa di S. Martino, chiesa di S. Maria di Casaglia, abitato di Caprara, oratorio di Cerpiano, Cà Brigate) e dei cimiteri (di S. Martino e di Casaglia) attraverso le tappe preliminari:

- della individuazione degli opportuni strumenti giuridico-amministrativi atti a consentire la possibilità d'intervento sulle aree relative ai ruderi;
- dello scavo, ripulitura, sistemazione dei ruderi con trattamenti idonei a garantire la loro conservazione;
- della progettazione degli interventi relativi all'assetto complessivo delle aree, che dovranno risultare testimonianze precise e leggibili della organizzazione insediativa e comunitaria preesistente e degli avvenimenti accaduti (eccidi e attività della brigata "Stella rossa") e momento di riflessione per tutti;

c) la definizione dell' assetto complessivo delle strutture attraverso le quali si realizzano le finalità di cui all'art. 1 della legge istitutiva del Parco:

- complesso delle strutture di S.Martino e del Poggiolo e del Casone del Poggiolo, destinate ad accogliere

- attività di supporto logistico connesse alla fruizione e alla gestione del Parco;
- la sede dell' Aula Didattica a sostegno del Progetto didattico-educativo "Monte Sole", promosso dal Provveditorato agli studi di Bologna e dagli enti locali interessati;
- la "sede permanente di ricerca storica e scientifica" relativa alle specifiche vicende storiche dell'area, funzione affidata dall'art. 6 della legge istitutiva al "*Comitato per la ricerca e consulenza storica*", istituito dall'Ente parco;
- la "scuola di pace" (enti promotori: Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Ente parco, Università degli Studi di Bologna, Provveditorato agli Studi di Bologna, con la partecipazione della Presidenza della Repubblica e del Parlamento Europeo), fondazione finalizzata al perseguimento della pace attraverso due distinte iniziative:
 - un "osservatorio di ricerca permanente sulle cause dei conflitti" che si faccia carico della conoscenza e ricerca delle potenziali cause di conflitto nel mondo contemporaneo e si raccordi a politiche internazionali mirate alla soluzione non violenta dei conflitti latenti o manifesti,
 - un "laboratorio di educazione alla pace", sede di iniziative rivolte prioritariamente, ma non esclusivamente, al mondo giovanile, finalizzate alla formazione di una cultura di pace;

d) la sistemazione delle "aree aperte" connesse alle strutture predette, attraverso la quale dovrà essere definita l'ubicazione e dimensione più opportuna dei campeggi di cui al successivo art.27 (in prossimità del Poggiolo e Cà Brigate) e più in generale dovrà essere perseguita la conservazione dell'assetto tradizionale del luogo che nell'area in oggetto è elemento da tutelare ai fini della conservazione della "memoria", secondo quanto indicato al successivo comma 8, non prevedendo e non consentendo l'introduzione di nuovi elementi paesaggistici (movimenti di terra, impianti, opere di qualsiasi genere) che ne alterino i caratteri;

e) il carico edilizio ammissibile, quest'ultimo comunque in misura non superiore a:

- al recupero (con la stessa Su) dei ruderi del "Casone del Poggiolo",
- al recupero (con un massimo di mq. 700 di Su) degli edifici di S. Martino, abitazione e fienile.

4. Il "*Progetto di intervento particolareggiato*" sarà articolato in ambiti d'intervento corrispondenti alle indicazioni dell'elab. di progetto n. 3.1. (ambito "S.Martino-Poggiolo"; ambito "M.Sole-Caprara-Casaglia-Cerpiano"; ambito "Cà Brigate"). Una volta approvato il "*Progetto di intervento particolareggiato*", ogni ambito d'intervento potrà essere oggetto di specifico stralcio attuativo, dotato di propria progettazione esecutiva ed autorizzato dal Comune ai sensi della normativa vigente.

5 Il "*Progetto di intervento particolareggiato*" dovrà essere costituito almeno dai seguenti elaborati tecnici:

a) Analisi del sito nello stato di fatto (relazione di sintesi ed elaborati grafici allegati):

- aspetti storici e archeologici;
- sintesi dei caratteri del paesaggio naturale ed antropico.

b) Elaborati di progetto

- relazione illustrativa delle scelte di progetto;
- elaborati grafici atti a rappresentare l'attuazione del progetto;
- valutazione di massima dei costi degli interventi previsti.

6. All'interno del territorio assoggettato ad attuazione mediante Progetto di intervento particolareggiato sono comunque ammessi tutti gli interventi di ordinaria manutenzione (per edifici, infrastrutture, ruderi, cura della vegetazione) finalizzati alla conservazione di quanto esistente, anche nelle more dell'approvazione del Progetto di Intervento Particolareggiato di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Nell'ambito "Casetta-Podella" sono ammessi interventi finalizzati allo sviluppo funzionale delle strutture conventuali, fino ad un massimo di 900 mq di Su complessivi, ricomprendendo in tale entità l'ampliamento di 435 m² già concesso dal Comune di Marzabotto, la cui realizzazione dovrà conseguire l'obiettivo di un attento e ponderato inserimento paesaggistico ed ambientale teso alla minimizzazione di ogni possibile impatto con il contesto della zona del Memoriale e della relativa area di riferimento. Ai sensi dell'art.10 del P.T.P.R. tali interventi non potranno essere realizzati in zone boscate.

7 bis. Per tutti gli altri edifici di proprietà privata presenti nella zona del Memoriale è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambiamento della destinazione d'uso, non è consentita la costruzione di nuovi fabbricati.

8. Nell' "area di riferimento del Memoriale", individuata nelle tavole di piano, paesaggisticamente correlata in modo diretto alla "zona del Memoriale", dovranno essere mantenuti i caratteri agroforestali tradizionali, quali l'alternanza tra boschi e campi, l'organizzazione dei campi, di ridotte dimensioni, modellati sulla morfologia del terreno, separati da siepi e/o stradelli erbosi o selciati in pietra locale, la presenza di vegetazione naturale (boschetti e arbusteti) lungo gli impluvi. L'utilizzazione del bosco può essere mantenuta se esercitata nelle forme tradizionali e compatibilmente con le finalità di tutela idrogeologica. Negli altri casi saranno da prevedere esclusivamente interventi ispirati all'evoluzione naturale controllata riequilibrando struttura e composizione delle formazioni. L'assetto agroforestale dell'area sarà oggetto di uno specifico Progetto di Intervento Particolareggiato da realizzarsi secondo gli obiettivi di cui sopra. Nelle more dell'approvazione di tale progetto sono consentiti gli usi in essere alla data di adozione del presente Piano.

Il Progetto di Intervento Particolareggiato dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:

A. Analisi dello stato di fatto:

1. relazione illustrativa degli aspetti storico-testimoniali, paesaggistici, naturalistici, agroforestali in relazione all'uso tradizionale delle risorse e della tutela idrogeologica;
2. cartografia dell'area in scala 1:2000;
3. precisa individuazione, anche cartografica delle componenti del paesaggio agro-forestale più significative;
4. indagine sulle caratteristiche della proprietà e sulle forme di conduzione;

B. Elaborati di progetto:

1. relazione illustrativa delle scelte di progetto in base agli obiettivi da perseguire;
2. elaborati grafici e cartografici atti a rappresentare l'attuazione del progetto;
3. valutazione dei costi d'intervento e delle priorità;

4. elaborazione di modelli di accordo da stipularsi con la proprietà.

Art. 11 - Zona agroforestale del Parco

1. Le disposizioni relative alla zona agroforestale - definizione dell'assetto funzionale, individuazione di zone assoggettate a specifiche "indicazioni gestionali", regolamentazione dell'assetto edilizio e di altri aspetti specifici - sono finalizzate alla salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali, secondo il disposto dell'art. 7, 6° comma, lett. c), LR 11/88.

2. La zona agroforestale è destinata a funzioni di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica nonché alla normale produzione agroforestale nella misura e con le modalità che risultino compatibili con le finalità di tutela e protezione; sono ammesse le attività connesse alla fruizione del Parco previste dal Piano, con l'esclusione di qualsiasi attività, di tipo sportivo o ricreativo, pubblica o privata, che comporti l'uso di mezzi motorizzati atti al fuoristradismo, e con l'esclusione di qualsiasi altra destinazione d'uso.

2 bis. Compatibilmente con le destinazioni sopra stabilite, dovrà essere perseguito l'obiettivo del mantenimento delle cenosi tipiche locali, diversificate per stazione, assecondando, ove possibile, l'evoluzione verso situazioni climax.

In generale, sarà favorita la evoluzione verso formazioni forestali d'alto fusto, tramite interventi di controllo dell'evoluzione naturale o conversione salvaguardando la rinnovazione naturale; comunque obiettivo generale rimane il perseguimento dell'aumento della biodiversità, compatibilmente con le condizioni di ogni stazione, tramite la diversificazione specifica e strutturale dei popolamenti.

2 ter. All'interno del Parco si applicano tutte le disposizioni gestionali e procedurali di cui alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" (Deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 31 gennaio 1995, ratificata dal Consiglio Regionale con atto n. 2354 del 1 marzo 1995), eccetto per le zone nelle quali le limitazioni di cui alla presente normativa risultano più restrittive.

2 quater. Al fine di tutelare i boschi dagli incendi, l'Ente parco segnala agli Enti preposti alla gestione di Strade, Ferrovie ed Autostrade il verificarsi di situazioni di pericolo di incendio ai sensi dell'art. 35 delle P.M.P.F., al fine di sollecitare il loro intervento.

2 quinquies. Ai fini della loro tutela e conservazione, l'Ente di Gestione del Parco conduce campagne di rilevamento per la costituzione e l'aggiornamento del censimento degli alberi di interesse naturalistico, ambientale, storico e paesaggistico. Gli esemplari individuati dal censimento, individui isolati, in filari o in bosco, vengono sottoposti a specifica tutela, ne è vietato l'abbattimento se non per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza di individui e manufatti e solo su parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico. Rispetto ad essi, l'Ente di Gestione, provvede direttamente alla realizzazione di eventuali interventi di risanamento sentito il C.T.S., e di iniziative di sensibilizzazione e divulgazione.

2 sexies. In tutte le parti del territorio individuate come "aree boscate", "aree con emergenze vegetazionali" e "aree con prevalente funzione produttiva e di tutela naturalistica" nell'elab. di progetto n.5, vanno mantenuti gli alberi morti in piedi e i rami caduti a terra in quanto elementi determinanti per la dieta degli uccelli che si nutrono degli insetti xilofagi, qualora questi non costituiscano centri di diffusione di gravi malattie contagiose. Potranno essere abbattuti e rimossi gli alberi morti posti in prossimità di strade e sentieri che

minacciano l'incolumità dei visitatori o aumentano il rischio di incendio.

3. In relazione alle caratteristiche specifiche delle diverse aree e all'assetto funzionale a esse correlato, la zona agroforestale è stata articolata in quattro sottozone, individuate nelle tavole di piano, e regolamentate nei successivi articoli 11.1, 11.2, 11.3, 11.4;

3 bis. Le aree interessate da processi di dissesto o erosivi sono individuate nell'elaborato di progetto n. 5 con apposite sigle che specificano la natura del dissesto; a queste corrispondono gli interventi migliorativi elencati negli "Indirizzi gestionali" lett. A.

4. (soppresso).

5. l'assetto edilizio della zona agroforestale è regolamentato nel successivo art. 11.5.

6. altri aspetti specifici della zona agroforestale sono regolamentati nel Titolo V delle presenti Norme.

7. In tutte le parti del territorio individuate come "aree boscate", "aree con emergenze vegetazionali" e "aree con prevalente funzione produttiva e di tutela naturalistica" nell'elab. di progetto n.5 si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente comma.

Gli strumenti di pianificazione e gestione previsti dalla L.R. 30/81, Piani di Gestione Forestale per le Aree di Proprietà Pubblica o Privata e i Piani di Coltura e Conservazione, devono recepire le indicazioni e gli indirizzi contenuti nelle presenti norme.

Tali strumenti sono sottoposti al parere di conformità al Piano Territoriale del Parco (ex art.14 quinquies l.r. 11/88 e successive modificazioni).

Fino all'approvazione dei Piani suddetti, tutti gli interventi riguardanti la gestione forestale sono sottoposti al nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione del Parco ai sensi dell'art. 8ter delle presenti norme. A tal fine le Comunità Montane provvedono a trasmettere all'Ente parco le richieste di autorizzazione agli interventi entro i 10 giorni successivi al ricevimento delle medesime.

Il Piano di assestamento forestale vigente alla data di adozione del presente Piano ha validità fino all'anno 2003.

Le Comunità Montane trasmettono all'Ente parco la documentazione relativa alle comunicazioni di cui all'art. 3 delle P.M.P.F. per gli interventi previsti all'interno del Parco, entro 10 giorni dal ricevimento delle medesime.

Gli interventi previsti dai Piani di cui agli artt.4 e 5 delle PMPF, devono essere preceduti da comunicazione, scritta, in carta semplice, all'Ente parco almeno 30 giorni prima dell'esecuzione.

Art. 11.1 - Aree del Parco alle quali è correlata una prevalente finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica

1. Le aree del Parco alle quali è correlata una prevalente finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica comprendono:

a) le aree boscate con forti pendenze (superiori al 60%) o interessate da processi di dissesto o da

- processi erosivi; le aree boscate con accessibilità scarsa o nulla;**
- b) i cespuglieti, le praterie post-colturali cespugliate;**
- c) gli affioramenti rocciosi ricoperti da vegetazione erbacea e le pareti calanchive;**
- d) le aree degradate per le quali non viene previsto nessun intervento di recupero;**

2. Indicazioni gestionali:

a) aree boscate con forti pendenze (superiori al 60%) o interessate da processi di dissesto o da processi erosivi; aree boscate con accessibilità scarsa o nulla: a seconda delle loro caratteristiche, vanno lasciate alla evoluzione naturale o vanno assoggettate a trattamenti selvicolturali, differenziati a seconda delle forme di governo e del tipo fisionomico di bosco:

-cedui invecchiati (come definiti dall'art.59 delle P.M.P.F.): nelle formazioni termoxerofile (boschi a prevalenza di roverella) o comunque con densità non eccessiva gli interventi dovranno essere ispirati al principio della evoluzione naturale controllata, ovvero tendere ad una conversione naturale all'alto fusto intervenendo solo con scopi di indirizzo e controllo. Nelle formazioni mesofile (boschi a prevalenza di carpino nero e boschi acidofili) o con densità eccessiva, potranno essere attuati esclusivamente interventi di indirizzo e controllo della evoluzione naturale verso l'alto fusto tramite limitati interventi di diradamento, tesi a selezionare i concorrenti al medesimo spazio aereo, garantendo una sufficiente copertura del suolo e favorendo la massima diversificazione specifica, salvaguardando in particolare le specie secondarie presenti;

-cedui a regime o più o meno regolarmente utilizzati (si considerano tali i boschi governati a ceduo in condizioni differenti da quelle sopra richiamate): va favorita l'evoluzione verso l'alto fusto; il governo a ceduo, composto o a sterzo, può essere consentito solo in casi eccezionali e limitatamente alle zone C del Parco e alle aree non interessate da fenomeni erosivi in atto o potenziali previa presentazione di una relazione redatta da un tecnico forestale abilitato, garantendo comunque una adeguata copertura del suolo e rilasciando un numero di matricine uguale o superiore a quello indicato e suggerito dall'art. 55 delle P.M.P.F.;

-fustaie transitorie: sono ammessi esclusivamente interventi selvicolturali finalizzati all'obiettivo della conversione in atto. Gli interventi dovranno comunque essere improntati a criteri di selvicoltura naturalistica;

-boschi d'alto fusto: sono ammessi unicamente interventi d'indirizzo e controllo della evoluzione spontanea della vegetazione e degli effetti negativi di eventi climatici e biologici (schianti e malattie).

-fustaie di conifere: sono ammessi interventi colturali, diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati alla graduale sostituzione del bosco con latifoglie tipiche dei luoghi e idonee alla potenzialità della stazione o alla formazione di spazi naturali aperti in relazione al contesto in cui si trovano e alle conclusioni raggiunte dal previsto studio di cui al punto b) del presente articolo;

-castagneti da frutto abbandonati e cedui di castagno: le aree boscate individuate come "castagneti da frutto abbandonati" (n.2) e "boschi a prevalenza di castagno" (n.8), di cui all' Allegato 3 e alla tavola 12 della "Analisi dello stato di fatto", scarsamente accessibili o con fenomeni di dissesto, vanno lasciate all'evoluzione spontanea, prevedendo solo moderati interventi di controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici, finalizzata alla conservazione della diversità biologica e all'invecchiamento del soprassuolo.

b) cespuglieti, praterie post-colturali cespugliate: nei cespuglieti e nelle praterie post-colturali è opportuno incentivare la manutenzione come spazi aperti, di rilevante importanza ai fini della diversità biologica e della conservazione della fauna, nel rispetto dell'attuale assetto, testimonianza delle fasi di cura e successivo abbandono.

All'interno delle suddette aree sono vietati il rimboschimento e i nuovi impianti di arboricoltura da legno e qualsiasi intervento di eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva.

La riconversione in aree agricole dei terreni saldi può essere effettuata solo nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 70 delle P.M.P.F. e degli "Indirizzi gestionali", lett.B. Tale intervento è comunque sottoposto a nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione e può interessare esclusivamente la zona C del Parco.

Al fine di individuare le modalità manutentive più appropriate per tali aree l'Ente di gestione provvederà alla redazione di uno studio con almeno i seguenti contenuti:

- la ricerca di documentazione italiana e straniera sull'argomento;
- uno studio delle caratteristiche floristiche e vegetazionali, soprattutto in termini evolutivi, delle aree interessate;
- uno studio della loro importanza effettiva come aree trofiche e riproduttive per la fauna selvatica;
- l'evoluzione dei caratteri paesaggistici delle aree;
- la valutazione di impatto di eventuali pratiche colturali e manutentive;
- l'individuazione delle forme di gestione ipotizzabili (pascolamento, sfalcio periodico, evoluzione spontanea della vegetazione, ecc.) compatibili con le finalità generali dell'area protetta.

L'Ente parco potrà assumere in gestione le suddette aree tramite acquisto, affitto o convenzione, al fine di sperimentare i modelli gestionali individuati.

c) affioramenti rocciosi ricoperti da vegetazione erbacea e pareti calanchive: la vegetazione erbacea e arbustiva che ricopre gli affioramenti rocciosi (aggruppamenti a *Stachelina dubia* e *Thymus striatus*) e le pareti calanchive (aggruppamenti a *Bromus erectus*, *Festuca rubra* e *Inula viscosa*) va lasciata all'evoluzione naturale.

d) aree degradate per le quali non viene previsto alcun intervento di recupero: le aree degradate appositamente individuate nelle tavole di piano vanno lasciate al loro naturale processo di degrado qualora non pregiudichino l'incolumità degli insediamenti, servizi, infrastrutture pubbliche e private. Nei casi in cui si rendesse necessaria la loro sistemazione dovranno essere adottate tecniche di ingegneria naturalistica.

3. In tutte le aree elencate alle lettere **a), b), c), d)**, é vietata l'apertura di nuove "strade e piste di esbosco" a meno che non siano previste da piani economici e piani di coltura e conservazione ai sensi della LR 30/81 regolarmente approvati.

Art. 11.2 - Aree del Parco caratterizzate da emergenze vegetazionali

1. Le aree del Parco caratterizzate da emergenze vegetazionali comprendono le aree interessate dalla sporadica presenza del pino silvestre (*Pinus sylvestris* - estremità meridionale del suo areale di diffusione) incluse nell'area di tutela istituita, ai sensi della LR 2/77, con Decreto del presidente della Giunta regionale n. 298/84.

2. Indicazioni gestionali:

- le aree interessate dalla sporadica presenza del pino silvestre sono ricoperte da boschi a prevalenza di castagno, caratterizzati dalla presenza di uno strato arbustivo di tipo acidofilo (*Erica arborea*, ecc.), ai margini dei quali o in radure all'interno dei quali si trovano gli esemplari del pino silvestre. In queste aree vanno applicati i trattamenti selvicolturali idonei a conservare e favorire la presenza di detta specie (diradamenti selettivi, interventi a piccoli gruppi o marginali, ecc.).

2 bis. Il Parco provvede al rilevamento periodico della presenza del pino silvestre per l'aggiornamento dell'areale di diffusione di questa specie nel territorio di sua competenza e provvede altresì alla realizzazione di interventi diretti, in accordo con i proprietari dei fondi, finalizzati al mantenimento di questa presenza anche in aree diverse da quella cartografata nel presente Piano.

3. Le aree interessate da processi di dissesto o erosivi sono individuate nell'elab. di progetto n.5 con apposite sigle che ne specificano la natura del dissesto; a questa individuazione corrispondono gli interventi migliorativi, per i diversi tipi di dissesto, elencati negli "Indirizzi gestionali", lett. A.

4. Nelle aree di cui al precedente comma 1 è vietata l'apertura di nuove "strade e piste di esbosco" a meno che non siano previste da piani economici e piani di coltura e conservazione ai sensi della LR 30/81 regolarmente approvati.

Art. 11.3 - Aree boscate del Parco con prevalente finalità produttiva e di tutela naturalistica

1. Sono state individuate come aree boscate del Parco con prevalente finalità produttiva e di tutela naturalistica le aree boscate ricadenti su versanti che non presentano particolare acclività (comunque minore del 60%) e che non siano interessati da processi di dissesto o di degrado di particolare estensione o rilevanza.

2. Le aree boscate del Parco con prevalente finalità produttiva e di tutela naturalistica sono in gran parte interessate da boschi acidofili (castagneti e querceti-castagneti con pioppo tremulo) che per il loro assetto boschivo e arbustivo (cespuglieti a erica arborea) risultano di particolare interesse anche dal punto di vista naturalistico.

3. Indicazioni gestionali:

Vengono applicate le disposizioni di cui al precedente articolo 11.1 c.2 ad eccezione di quanto di seguito specificato:

- **cedui a regime** o più o meno regolarmente utilizzati, è consentito il governo ceduo del bosco limitatamente alla zona C del Parco e a condizione che al momento dell'utilizzazione venga rilasciato un numero di matricine uguale o superiore a quello indicato e suggerito dall'art. 55 delle P.M.P.F.;
- **castagneti da frutto abbandonati**, il loro recupero è subordinato al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di gestione del Parco dietro presentazione di relazione tecnica sulle caratteristiche floristiche, vegetazionali ed ecologiche dell'area;
- **boscaglie ripariali**, sono ammessi limitati interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione nel rispetto della conservazione della diversità biologica esistente e, nel caso siano finalizzati alla sicurezza idraulica, secondo i criteri stabiliti dalla delibera della G.R n.3939 del 6/9/1994. Gli eventuali interventi potranno essere realizzati previa acquisizione di nulla osta rilasciato dall'Ente di gestione del Parco.

4. (soppresso).

5. L'eventuale apertura di "strade e piste di esbosco" necessaria per la gestione dei boschi deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli "Indirizzi gestionali", lett. D.

Art. 11.4 - Parti di territorio del Parco con prevalente funzione produttiva agricola

1. Sono considerate parti di territorio del Parco con prevalente funzione produttiva agricola:

- le aree utilizzate per usi agricoli con lavorazione annuale o periodica dei terreni (seminativi, vigneti, frutteti);
- i prati falciati e pascoli, costituiti da vegetazione in parte naturale e in parte indotta dalla utilizzazione antropica.

2. Per la natura e le caratteristiche dei terreni, le vocazioni colturali preferenziali del territorio sono, in linea di massima:

- le colture foraggere e i prati stabili con conseguenti allevamenti di bestiame (bovini, equini, ovini), esercitati in forma non intensiva qualora di nuovo impianto e non intensificati se esistenti;
- la frutticoltura, limitatamente alle aree di fondovalle, e in particolare la coltura del ciliegio nel fondovalle del Reno.

Accanto a questi tipi di colture, più rispondenti alle vocazioni colturali del territorio e alle sue potenzialità produttive, possono permanere anche colture cerealicole che tuttavia dovranno essere praticate nelle aree ove la lavorazione periodica dei terreni non determini fenomeni di erosione.

3. (soppresso).

4. Attraverso le analisi geomorfologiche sono state individuate categorie di terreni diverse per caratteristiche intrinseche di fragilità e conseguenti potenzialità colturali; ne è derivata la seguente zonizzazione riportata nelle tavole di piano:

a - zone comprendenti terreni nei quali sono possibili tutte le colture con modeste opere di regimazione delle acque; all'interno di queste zone ricadono anche le zone:

ad - ricadenti su terrazzi fluviali direttamente connessi all'alveo nelle quali è opportuno perseguire modalità colturali che non comportino inquinamento delle falde ;

ap - ricadenti su terrazzi fluviali pensili di particolare interesse storico paesaggistico;

b - zone comprendenti terreni nei quali sono possibili tutte le colture con modeste opere di regimazione delle acque e opere di presidio, in particolare lungo il ciglio di scarpate;

c - zone comprendenti terreni nei quali sono preferibili o colture avvicendate con impegnative opere di regimazione e presidio idraulico, o colture permanenti con modeste opere di presidio;

d - zone comprendenti terreni nei quali sono opportune solo colture permanenti con opere con impegnative opere di regimazione e presidio idrogeologico e di consolidamento dei dissesti attivi.

5. Le aree ricomprese nelle zone sopraelencate, qualora non vengano utilizzate per finalità produttive agricole, vanno comunque mantenute, per motivi ambientali e paesaggistici, come spazi aperti non boscati per il loro elevato valore naturalistico.

6. Per il carico di animali allevabili, si rimanda agli “*Indirizzi gestionali*”, lett. E.

7. Al fine di promuovere lo sviluppo della fauna del Parco, gli elementi del paesaggio di valore ambientale e faunistico, come ad esempio: le siepi, i filari alberati i piccoli boschetti devono essere conservati nella consistenza attuale. E’ vietato l’uso dei fitofarmaci in generale sui siti di rifugio costituiti dalle tare aziendali (cavedagne, siepi, boschetti,...).

Art. 11.5 - Regolamentazione dell’assetto edilizio nella zona agroforestale del Parco

1. Nella zona agroforestale del Parco individuata nelle tavole di piano, si applicano le seguenti prescrizioni e direttive. La definizione dei tipi di intervento ammessi è demandata ai P.R.G. comunali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni. All’atto del recepimento delle disposizioni di Piano i P.R.G. comunali devono individuare precisamente gli edifici esistenti o semidiroccati, classificandoli secondo le tipologie sotto esposte, mediante censimento. Nelle more dell’adeguamento dei P.R.G. comunali alle disposizioni di Piano sono valide le previsioni non in contrasto con le presenti norme.

Ai fini dell’applicazione della presente normativa valgono le definizioni:

- per “edifici semidiroccati” si intendono edifici di cui permangono quanto meno porzioni dei muri portanti perimetrali sufficienti a riconoscerne il perimetro e ad individuarne le principali caratteristiche tipologiche (tipo di edificio in relazione alla sua passata utilizzazione, numero dei piani, posizionamento delle strutture portanti e del sistema di distribuzione verticale, posizione e numero delle aperture);
- per “sito storicamente edificato” si intende una porzione di territorio di ridotta dimensione che sia individuato nella tav.17 delle “Analisi” come nucleo edilizio individuato nel Catasto Pontificio (1817-1824).

2. gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano possono essere utilizzati per funzioni residenziali, di interesse pubblico e sociale o per funzioni connesse all’attività agricola nonché per attività agrituristiche o di turismo rurale in conformità a quanto disposto dalla L.R. 26/94;

- a) gli edifici classificati come beni culturali individuati nell’elaborato di progetto n.3a e nella tavola n.19 delle Analisi, vanno assoggettati a interventi scelti fra quelli elencati alle lett. A1, A2 dell’art. 36 della L.R. 47/78; tale prescrizione potrà essere modificata soltanto a seguito di verifica dettagliata da parte degli strumenti urbanistici comunali ai fini dell’individuazione all’interno dei complessi edilizi segnalati dal piano degli edifici privi di particolare pregio per i quali si rimanda alle norme del successivo punto b);
- b) i restanti edifici, e quelli che risultassero non classificabili come beni culturali di cui al punto a), potranno essere interessati da tutti gli interventi di cui all’art.36 della L.R. 47/78 individuati dai P.R.G. comunali, nonché da interventi di ampliamento qualora non siano ricadenti in zona B del Parco e siano finalizzati alla produzione agricola secondo le definizioni dell’art. 40 della L.R. 47/78;

3. gli edifici semidiroccati alla data di adozione del presente piano possono essere recuperati secondo le prescrizioni delle seguenti norme e utilizzati per funzioni residenziali, di interesse pubblico e sociale o per funzioni connesse all’attività agricola nonché per attività agrituristiche o di turismo rurale in conformità a quanto disposto dalla L.R. 26/94;

- a) gli edifici ricadenti nei luoghi interessati dagli eccidi, segnalati nell’elaborato di progetto n.3a e nella tavola n.1 delle Analisi, potranno essere ricostruiti sullo stesso sedime e con le medesime caratteristiche architettoniche, volumetriche e costruttive dei fabbricati originari;

la sistemazione dell'edificio e delle aree esterne, nelle quali dovrà essere ubicata la segnalazione di cui al successivo art.21, dovrà permettere la chiara percezione dei luoghi come testimonianza degli eventi dei quali si vuole conservare la memoria; dovrà essere inoltre consentita l'accessibilità pubblica secondo le modalità stabilite dal Regolamento; il recupero di tali edifici non è consentito in zona B del Parco;

- b) gli edifici non ricadenti nei luoghi interessati dagli eccidi potranno essere ricostruiti sullo stesso sedime e con le medesime caratteristiche architettoniche, volumetriche e costruttive dei fabbricati originari, purché il loro riutilizzo non comporti la necessità di nuove infrastrutture viarie e di reti tecnologiche aeree e purché non ricadano in zona B del Parco, nelle aree di tutela naturalistica e di tutela idrogeologica o in aree con emergenze vegetazionali come individuate nell'elaborato di progetto n.3a.
4. Nuove costruzioni sono previste esclusivamente in zona C del Parco di cui all'elaborato di progetto n.6 e per gli usi connessi alla produzione agricola in conformità alle definizioni dell'art. 40 della L.R. n 47/78; la specifica normativa è demandata ai P.R.G. comunali nel rispetto delle seguenti condizioni:
- possono interessare esclusivamente le “aree con prevalente funzione produttiva agricola” di cui all'elaborato di progetto n. 3a;
 - non è ammessa la formazione di nuovi siti insediativi, le nuove costruzioni devono essere inserite nell'immediato intorno di siti storicamente individuati nella tavola di Analisi n.17;
 - non devono comunque interessare i crinali individuati nella tavola di Analisi n.5;
 - per le nuove costruzioni che interessino nuove aziende agricole non presenti alla data di adozione del Piano, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un “programma di sviluppo aziendale” redatto ai sensi della L.R. n. 33/75.
5. I P.R.G. comunali e i regolamenti edilizi dovranno dettare precise norme per il corretto inserimento degli interventi sia di recupero che di nuova costruzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i materiali da costruzione e le tecnologie costruttive devono appartenere alla tradizione locale;
 - vanno privilegiati i volumi compatti, a pianta per lo più rettangolare, con non più di due piani fuori terra; saranno ammesse le logge interne, ma non i balconi e i portici;
 - le coperture saranno a falde inclinate (con pendenza compresa tra 30 e 38%). La forma della copertura deve essere semplice conformemente ai modelli dell'edilizia locale (due o quattro falde congiungentisi nel colmo) evitando forme complicate e atipiche. Il manto di copertura deve essere realizzato in coppi in laterizio ovvero, nel caso di edifici di servizio, anche in coppi di cemento color laterizio;
 - le finiture delle facciate degli edifici possono essere realizzate in pietra a vista oppure in intonaco di malta di calce tinteggiato con cromatismi tipici dell'edilizia tradizionale locale;
 - gli infissi dovranno essere preferibilmente in legno;
 - le eventuali insegne commerciali dovranno essere appese all'esterno del vano di accesso ovvero a bandiera, esse dovranno essere realizzate in materiali naturali (legno e ferro) illuminate ma non luminose;
 - la piantagione di specie arboree ed arbustive nelle aree di pertinenza degli edifici deve essere realizzata in conformità con quanto indicato negli “Indirizzi gestionali” lett. F.

Art. 12 - (soppresso)

TITOLO IV° - Zona di “pre-parco”

Art. 13 - Ruolo della zona di “pre-parco”

1. La zona di “pre-parco”, che raccorda l’area del Parco con i confini fisici rappresentati dal fiume Reno e dal torrente Setta, contiene al suo interno i terminali degli “*itinerari*” previsti nel Parco, oltre a zone di interesse e temi che, pur non direttamente relativi agli eventi del periodo ‘43 - ‘45, partecipano delle specifiche caratteristiche e potenzialità dell’area del Parco.

2. La zona di “pre-parco”, per quanto detto al comma precedente, ha un ruolo determinante per la piena fruibilità del Parco; conseguentemente il Piano detta indicazioni tali da prefigurare per l’area del “pre-parco” un assetto funzionale e ambientale coerente con la organizzazione del Parco e tale da assicurarne la conservazione dei valori.

Art. 14 - Efficacia del Piano nella zona di “pre-parco”

1. Per le aree di “pre-parco”, il Piano che per l’art. 6, 1° comma, LR 11/88 costituisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell’art. 15, 2° comma, della L. 142/90:

a) individua le diverse destinazioni del territorio in relazione alla vocazione delle sue parti attraverso zonizzazioni e “*direttive*” che dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali;

b) indica le “*linee di intervento*” per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque alle quali saranno subordinati piani e normative speciali che direttamente o indirettamente incidono sul territorio e sull’ambiente e fra queste le autorizzazioni del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. I piani comunali relativi ad aree ricadenti all'interno del pre-parco, nonché i piani ed i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi all'interno delle aree di pre-parco sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano ed al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente di Gestione secondo le procedure di cui all'art. 8bis delle presenti norme.

Per l'autorizzazione e/o concessione di progetti relativi ad attività, impianti, opere, da realizzarsi nel territorio del pre-parco, con l'esclusione delle zone urbane di cui all'art. 16bis delle presenti norme, deve essere richiesto il nulla osta dell'Ente di gestione del Parco con le modalità e le procedure di cui all'art. 8ter delle presenti norme.

Art. 15 - Zone del “pre-parco”

1. Le aree comprese nel “pre-parco” sono articolate nelle seguenti zone, individuate nelle tavole di piano:

- zona agroforestale del “pre-parco”;
- zone fluviali;
- zona di transizione alla zona fluviale del Setta
- zona archeologica
- zona delle acque.

Art. 16 - Zona agroforestale del “pre-parco”

1. Per la zona agroforestale del “pre-parco”, affinché risponda al ruolo per essa prefigurato al precedente art. 13, sono individuate “*linee di intervento*” e “*direttive*” finalizzate alla salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (art. 7, 6° comma, lett. c, LR 11/88).

2. La zona agroforestale é destinata a funzioni di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica nonché alla normale produzione agroforestale nella misura e con le modalità che risultino compatibili con le predette finalità di tutela e protezione; sono ammesse le attività di “tempo libero” con l'esclusione di qualsiasi attività di tipo sportivo e ricreativo che comporti l'uso di mezzi motorizzati atti al fuoristradismo e secondo le indicazioni e le modalità delle presenti Norme; si riconfermano inoltre le attrezzature private, ricreative, sportive, sociali e culturali esistenti. Ogni altra attività deve considerarsi contrastante con il ruolo della zona di “pre-parco”.

3. Le “*linee di intervento*” riguardano le modalità di gestione del soprassuolo e sono definite nel successivo art.16.1, e nella zonizzazione dell’elab. di progetto n. 5;

4. le “*direttive*” per l’assetto edilizio della zona agroforestale sono definite nel successivo art. 16.2;

5. All’ interno del “pre-parco” si applicano tutte le disposizioni gestionali e procedurali di cui alle “*Prescrizioni di massima e di polizia forestale*” (Deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 31 gennaio 1995, ratificata dal Consiglio Regionale con atto n. 2354 del 1 marzo 1995), eccetto per le zone nelle quali le limitazioni di cui alla presente normativa risultano più restrittive.

5bis. Al fine di tutelare i boschi dagli incendi, l'Ente parco segnala agli Enti preposti alla gestione di Strade, Ferrovie ed Autostrade il verificarsi di situazioni di pericolo di incendio ai sensi dell'art. 35 delle P.M.P.F., al fine di sollecitare il loro intervento.

5ter. Ai fini della loro tutela e conservazione, l'Ente di Gestione del Parco conduce campagne di rilevamento per la costituzione e l'aggiornamento del censimento degli alberi di interesse naturalistico, ambientale, storico e paesaggistico. Gli esemplari individuati dal censimento, individui isolati, in filari o in bosco, vengono sottoposti a specifica tutela, ne è vietato l'abbattimento se non per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza di individui e manufatti e solo su parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico. Rispetto ad essi, l'Ente di Gestione, provvede direttamente alla realizzazione di eventuali interventi di risanamento sentito il C.T.S., e di iniziative di sensibilizzazione e divulgazione.

5 quater. In tutte le parti del territorio individuate come “aree boscate”, “aree con emergenze vegetazionali” e “aree con prevalente funzione produttiva e di tutela naturalistica” nell’elab. di progetto n.5, vanno mantenuti gli alberi morti in piedi e i rami caduti a terra in quanto elementi determinanti per la dieta degli uccelli che si nutrono degli insetti xilofagi, qualora questi non costituiscano centri di diffusione di gravi malattie contagiose.

Altri aspetti specifici della zona agroforestale sono regolamentati nel Titolo V delle presenti Norme.

Potranno essere abbattuti e rimossi gli alberi morti posti in prossimità di strade e sentieri che minacciano l'incolumità dei visitatori o aumentano il rischio di incendio

5 quinquies Le aree interessate da processi di dissesto o erosivi sono individuate nell'elaborato di progetto n.5 con apposite sigle che ne specificano la natura del dissesto; a queste corrispondono gli interventi migliorativi elencati negli “Indirizzi gestionali” lett. A.

6. (soppresso).

7. In tutte le parti del territorio individuate come “aree boscate”, “aree con emergenze vegetazionali” e “aree con prevalente funzione produttiva e di tutela naturalistica” nell’elab. di progetto n.5 si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente comma.

Gli strumenti di pianificazione e gestione previsti dalla L.R. 30/81, Piani di Gestione Forestale per le Aree di Proprietà Pubblica o Privata e i Piani di Coltura e Conservazione che verranno realizzati in futuro, devono recepire gli indirizzi contenuti nelle presenti norme.

Tali strumenti sono sottoposti al parere di conformità al Piano Territoriale del Parco (ex art.14 quinquies l.r. 11/88 e successive modificazioni).

Fino all'approvazione dei Piani suddetti, tutti gli interventi riguardanti la gestione forestale sono sottoposti al nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione del Parco ai sensi dell'art.8ter delle presenti norme. A tal fine le Comunità Montane provvedono a trasmettere all'Ente parco le richieste di autorizzazione agli interventi entro i 10 giorni successivi al ricevimento delle medesime.

Il Piano di Assestamento forestale vigente alla data di adozione del presente Piano ha validità fino all'anno 2003.

Le Comunità Montane trasmettono all'Ente parco la documentazione relativa alle comunicazioni di cui all'art. 3 delle P.M.P.F. per gli interventi previsti all'interno del Parco, entro 10 giorni dal ricevimento delle medesime.

Gli interventi previsti dai Piani di cui agli artt. 4 e 5, devono essere preceduti da comunicazione, scritta, in carta semplice, all'Ente parco almeno 30 giorni prima dell'esecuzione.

Art. 16.1 - “Linee di intervento” relative alle modalità di gestione della zona agroforestale del “pre-parco”

1. Le “*linee di intervento*” relative alle modalità di gestione della zona agroforestale del “pre-parco” sono differenziate a seconda delle specificità delle diverse parti del territorio;

2. sono state individuate :

1. le aree alle quali é correlata una prevalente finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica, comprendenti:

- a) le aree boscate con forti pendenze (superiori al 60%) o interessate da processi di dissesto o da processi erosivi;
- b) i cespuglieti, le praterie post-colturali cespugliate;
- c) le aree degradate per le quali non va previsto alcun intervento di recupero;

2. le aree caratterizzate da emergenze vegetazionali, costituite da:

- a) boschi a prevalenza di castagno con strato arbustivo di tipo acidofilo, ai margini dei quali o in radure all’interno dei quali si trovano esemplari di pino silvestre (*Pinus silvestris*);
- b) aree interessate dalla sporadica presenza del leccio (*Quercus ilex*); queste aree nell’insieme risultano di particolare interesse paesaggistico oltre che naturalistico;

3. le aree boscate con prevalente finalità produttiva e di tutela naturalistica, costituite da versanti che non presentano particolare acclività (comunque minore del 60%) e che non presentano processi di dissesto o di degrado di particolare estensione o rilevanza, in gran parte interessati da boschi acidofili (castagneti e querceti-castagneti con pioppo tremulo) significativi sia per la potenzialità produttiva che per il valore naturalistico;

4. le parti di territorio con prevalente funzione produttiva agricola, comprendenti:

- le aree utilizzate per usi agricoli con lavorazione annuale o periodica dei terreni (seminativi, vigneti, frutteti);
- i prati falciati e pascoli, costituiti da vegetazione in parte naturale e in parte indotta dalla utilizzazione antropica.

3. Le “*linee di intervento*” previste per le singole zone sono :

1. aree alle quali é correlata una prevalente finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica:

a) le aree boscate con forti pendenze (superiori al 60%) o interessate da processi di dissesto o da processi erosivi, a seconda delle loro caratteristiche vanno lasciate alla evoluzione naturale o vanno assoggettate a trattamenti selvicolturali, differenziati a seconda del tipo fisionomico di bosco, che privilegino modelli colturali caratterizzati da biomasse unitarie compatibili con le potenzialità stagionali e con le attitudini attribuibili a ogni area e continuità della copertura vegetale del suolo:

-cedui invecchiati (come definiti dall’art. 59 delle P.M.P.F.): nelle formazioni termoxerofile (boschi a prevalenza di roverella) o comunque con densità non eccessiva gli interventi dovranno essere ispirati al principio della evoluzione naturale controllata, ovvero tendere ad una conversione naturale all’alto fusto intervenendo solo con scopi di indirizzo e controllo. Nelle formazioni mesofile (boschi a prevalenza di carpino nero e boschi acidofili) o con densità eccessiva, potranno essere attuati esclusivamente interventi di indirizzo e controllo della evoluzione naturale verso l’alto fusto tramite limitati interventi di

diradamento, tesi a selezionare i concorrenti al medesimo spazio aereo, garantendo una sufficiente copertura del suolo e favorendo la massima diversificazione specifica, salvaguardando in particolare le specie secondarie presenti;

-cedui a regime o più o meno regolarmente utilizzati (si considerano tali i boschi governati a ceduo in condizioni differenti da quelle sopra richiamate): va favorita l'evoluzione verso l'alto fusto; il governo a ceduo, composto o a sterzo, può essere consentito solo in casi eccezionali e limitatamente alle aree non interessate da fenomeni erosivi in atto o potenziali previa presentazione di una relazione redatta da un tecnico forestale abilitato, garantendo comunque una adeguata copertura del suolo.

-fustaie transitorie: sono ammessi esclusivamente interventi selvicolturali finalizzati all'obiettivo della conversione in atto. Gli interventi dovranno comunque essere improntati a criteri di selvicoltura naturalistica.

-boschi d'alto fusto: sono ammessi unicamente interventi d'indirizzo e controllo della evoluzione spontanea della vegetazione e degli effetti negativi di eventi climatici e biologici (schianti e malattie).

-fustaie di conifere: sono ammessi interventi colturali, diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati alla graduale sostituzione del bosco con latifoglie tipiche dei luoghi e idonee alla potenzialità della stazione o alla formazione di spazi naturali aperti in relazione al contesto in cui si trovano e alle conclusioni raggiunte dal previsto studio di cui al punto b) dell'art. 11.1 delle presenti norme.

-castagneti da frutto abbandonati e cedui di castagno: le aree boscate individuate come "castagneti da frutto abbandonati" (n.2) e "boschi a prevalenza di castagno" (n.8), di cui all' Allegato 3 e alla tavola 12 della "Analisi dello stato di fatto", scarsamente accessibili o con fenomeni di dissesto, vanno lasciate all'evoluzione spontanea, prevedendo solo moderati interventi di controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici, finalizzata alla conservazione della diversità biologica e all'invecchiamento del soprassuolo.

b) nei cespuglieti e nelle praterie post-colturali è opportuno incentivare la manutenzione come spazi aperti, in quanto questi spazi aperti, di elevato valore naturalistico, svolgono un importante ruolo paesaggistico, ambientale e faunistico. Queste aree costituiranno ambito di applicazione delle modalità manutentive di cui allo studio previsto dall'art. 11.1 comma 2 lettera b). Non sono ammessi interventi di rimboschimento né di eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva presente.

c) le aree degradate individuate nella tavole di piano vanno lasciate al loro naturale processo di degrado qualora non pregiudichino l'incolumità degli insediamenti, servizi, infrastrutture pubbliche e private. Nei casi in cui si rendesse necessaria la loro sistemazione dovranno essere adottate tecniche di ingegneria naturalistica.

2. aree caratterizzate da emergenze vegetazionali:

a) nelle aree interessate dalla sporadica presenza del pino silvestre vanno applicati i trattamenti selvicolturali idonei a conservare e favorire la presenza del pino silvestre (diradamenti selettivi, interventi a piccoli gruppi o marginali, ecc.).

Il Parco provvede al rilevamento periodico della presenza del pino silvestre per l'aggiornamento dell'areale di diffusione di questa specie nel territorio di sua competenza e provvede altresì alla realizzazione di interventi diretti, in accordo con i proprietari dei fondi, finalizzati al mantenimento di questa presenza anche in aree diverse da quella cartografata nel presente Piano;

b) nelle aree interessate dalla sporadica presenza del leccio, costituite da cespuglieti e aree boscate (boschi a prevalenza di roverella e boschi a prevalenza di carpino nero) in ragione del loro particolare interesse paesaggistico, va applicato un regime di tutela generalizzata che preveda solo interventi specifici di miglioramento per assicurare, per quanto possibile, la sopravvivenza di detta specie, nonché la protezione dal degrado. In tali aree è vietata l'apertura di nuove "strade e piste di esbosco" a meno che non siano previste da piani economici e piani di coltura e conservazione ai sensi della LR 30/81 regolarmente approvati.

3. aree boscate con prevalente finalità produttiva e di tutela naturalistica :

Vengono applicate le disposizioni di cui al precedente punto 1 del comma 3 del presente articolo ad eccezione di quanto di seguito specificato:

- cedui a regime o più o meno regolarmente utilizzati è consentito il governo ceduo del bosco a condizione che al momento dell'utilizzazione venga rilasciato un numero di matricine uguale o superiore a quello indicato e suggerito dall'art. 55 delle P.M.P.F.;
- castagneti da frutto abbandonati, il loro recupero è subordinato al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di gestione dietro presentazione di relazione tecnica relativa agli aspetti floristici, vegetazionali ed ecologici dell'area;
- boscaglie ripariali sono ammessi limitati interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione nel rispetto della conservazione della diversità biologica esistente e, nel caso siano finalizzati alla sicurezza idraulica, secondo i criteri stabiliti dalla delibera della G.R n.3939 del 6/9/1994. Gli eventuali interventi potranno essere realizzati previa acquisizione di “nulla-osta” rilasciato dall'Ente di gestione del Parco.

4. parti di territorio con prevalente funzione produttiva agricola: in queste aree le vocazioni colturali preferenziali sono :

- le colture foraggiere e i prati stabili con conseguenti allevamenti di bestiame (bovini, equini, ovini);
- la frutticoltura, limitatamente alle aree di fondovalle, e in particolare la coltura del ciliegio nel fondovalle del Reno.

Accanto a questi tipi di colture, più rispondenti alle vocazioni colturali del territorio e alle sue potenzialità produttive, possono permanere anche colture cerealicole nelle località ove la lavorazione periodica dei terreni non determini fenomeni di erosione.

La riconversione in aree agricole dei terreni saldi può esser effettuata solo nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 70 delle P.M.P.F. e degli “Indirizzi gestionali”, lett.B. Tale intervento è comunque sottoposto a nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione.

In relazione all'importanza ambientale ed ecologica che nel contesto del territorio del Parco assumono le aree non boscate, i terreni agricoli non potranno essere oggetto di imboschimento o rimboschimento neanche attraverso impianti specializzati per la produzione legnosa; in particolare le aree aperte caratterizzanti l'intero crinale da S. Silvestro al monte S. Barbara, se non utilizzate per usi agricoli, potranno essere utilizzate come spazi aperti a prato per il “tempo libero” in relazione con attività agrituristiche o con forme di turismo rurale possibili nei centri aziendali e negli edifici adiacenti nelle forme previste dalla LR 26/94.

Attraverso le analisi geomorfologiche sono state individuate categorie di terreni diverse per caratteristiche intrinseche di fragilità e conseguenti potenzialità colturali:

- a** - zone comprendenti terreni nei quali sono possibili tutte le colture con modeste opere di regimazione delle acque; all'interno di queste zone sono individuate anche le zone
 - a_p** - comprendenti terreni ricadenti su terrazzi fluviali pensili di particolare interesse storico paesaggistico;
- b** - zone comprendenti terreni nei quali sono possibili tutte le colture con modeste opere di regimazione delle acque e opere di presidio, in particolare lungo il ciglio di scarpate;
- c** - zone comprendenti terreni nei quali sono preferibili o colture avvicendate con impegnative opere di regimazione e presidio idraulico, o colture permanenti con modeste opere di presidio;
- d** - zone comprendenti terreni nei quali sono opportune solo colture permanenti con opere con impegnative opere di regimazione e presidio idrogeologico e di consolidamento dei dissesti attivi.

Durante le operazioni di preparazione dei terreni e taglio deve essere salvaguardata la diversità ambientale nelle zone ecotonali ai limiti del bosco (mantello e orlo) conservando la fascia cespugliata.

Gli elementi del paesaggio di valore ambientale e faunistico, come ad esempio: le siepi, i filari alberati i piccoli boschetti devono essere conservati nella consistenza attuale.

E' vietato l'uso dei fitofarmaci in generale sui siti di rifugio costituiti dalle tare aziendali (cavedagne, siepi, boschetti,...).

4. Le aree interessate da processi di dissesto o erosivi sono individuate nell'elab. di progetto n.5 con apposite sigle che ne specificano la natura del dissesto; a questa individuazione corrispondono gli interventi migliorativi, per i diversi tipi di dissesto, elencati negli *"Indirizzi gestionali"*, lett. A.

5. In tutte le aree rientranti nelle zone di cui al precedente comma 2 punti 1,2,3, l'apertura di nuove strade e piste di esbosco è ammessa solo se prevista da piani economici e piani di coltura e conservazione redatti ai sensi della L.R. 30/81 e regolarmente approvati.

6. Nel bacino del rio Molinello, all'interno del perimetro delle *"aree di riferimento degli insediamenti medioevali e del paesaggio di Morandi"*, individuato nelle tavole di piano, deve essere favorito il mantenimento degli assetti colturali *"tradizionali"* che nel loro rapporto equilibrato con le zone boscate e i nuclei di impianto medievale contribuiscono al mantenimento di un assetto ambientale di particolare interesse storico-paesaggistico, incentivando, dove possibile, il ripristino del castagneto.

Art. 16.2 - "Direttive" per l'assetto edilizio nella zona agroforestale del "pre-parco"

1. Nella zona agroforestale del pre-parco individuata nelle tavole di Piano, la definizione dei tipi di intervento ammessi è demandata ai P.R.G. comunali nel rispetto delle seguenti direttive e previa individuazione precisa degli edifici esistenti e semidiroccati, classificandoli secondo le tipologie sotto esposte, mediante censimento da realizzarsi all'atto del recepimento delle disposizioni di Piano. Nelle more dell'adeguamento dei P.R.G. comunali alle disposizioni di Piano sono valide le previsioni non in contrasto con le presenti norme.

Ai fini dell'applicazione della presente normativa vale la definizione di *"edifici semidiroccati"* di cui all'art. 11.5 c.1.

2. gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano possono essere utilizzati per funzioni residenziali, di interesse pubblico e sociale o per funzioni connesse all'attività agricola nonché per attività agrituristiche o di turismo rurale in conformità a quanto disposto dalla L.R. 26/94;
- a) gli edifici classificati come beni culturali individuati nell'elaborato di progetto n.3a e nella tavola n.19 delle Analisi, vanno assoggettati a interventi scelti fra quelli elencati alle lett. A1, A2 dell'art. 36 della L.R. 47/78; tale prescrizione potrà essere modificata soltanto a seguito di verifica dettagliata da parte degli strumenti urbanistici comunali ai fini dell'individuazione, all'interno dei complessi edilizi segnalati dal piano, degli edifici privi di particolare pregio per i quali si rimanda alle norme del successivo punto b);
 - b) i restanti edifici, e quelli che risultassero non classificabili come beni culturali, potranno essere interessati da tutti gli interventi di cui all'art.36 della L.R. 47/78 definiti dai P.R.G. comunali nonché dagli interventi di ampliamento qualora finalizzati alla produzione agricola, secondo le definizioni dell'art. 40 della L.R. 47/78.

3. gli edifici semidiroccati alla data di adozione del presente piano possono essere recuperati qualora ricadenti nei luoghi interessati dagli eccidi, segnalati nell'elaborato di progetto n.3a e nella tavola n.1 delle Analisi e utilizzati per funzioni residenziali, di interesse pubblico e sociale o per funzioni connesse all'attività agricola nonché per attività agrituristiche o di turismo rurale in conformità a quanto disposto dalla L.R. 26/94. Essi potranno essere ricostruiti sullo stesso sedime e con le medesime caratteristiche architettoniche, volumetriche e costruttive dei fabbricati originari; la sistemazione dell'edificio e delle aree esterne, nelle quali dovrà essere ubicata la segnalazione di cui al successivo art.21, dovrà permettere la chiara percezione dei luoghi come testimonianza degli eventi dei quali si vuole conservare la memoria; dovrà essere inoltre consentita l'accessibilità pubblica secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Nuove costruzioni sono previste per gli usi connessi alla produzione agricola in conformità a quanto stabilito dall'art. 40 della L.R. n. 47/78; la specifica normativa è demandata ai P.R.G. comunali nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- possono interessare esclusivamente le “aree con prevalente funzione produttiva agricola” di cui all'elaborato di progetto n. 3a;
 - non devono interessare i crinali individuati nella tavola di Analisi n.5.
5. I P.R.G. comunali e i regolamenti edilizi dovranno dettare precise norme per il corretto inserimento degli interventi sia di recupero che di nuova costruzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i materiali da costruzione e le tecnologie utilizzate devono appartenere alla tradizione locale, vanno privilegiati i volumi compatti, con coperture a falde inclinate.

Art. 16bis - “Direttive” per le zone urbane e per i nuclei

1. La disciplina urbanistica per le zone urbane è demandata ai P.R.G. comunali nel rispetto delle seguenti direttive.
2. Le zone urbane individuate e perimetrate dal presente piano sono:
- **Sperticano, Panico, Gardelletta-Le Murazze**, del Comune di Marzabotto;
 - **Puzzola**, del Comune di Grizzana M.

All'interno di tali zone sono compresi i territori urbanizzati individuati ai sensi dell'art.13 della L.R. n.47/78 ed anche gli spazi in cui i P.R.G. potranno prevedere eventuali espansioni per soddisfare le esigenze residenziali e di servizio.

Per la zona urbana di **Sperticano** si richiede: salvaguardia degli edifici individuati come “beni culturali” nella tav. n. 19 delle Analisi; individuazione in posizione opportuna di un parcheggio \che serva come zona d'interscambio fra le provenienze dalla S.S.Porrettana e i percorsi pedonali per la zona del Memoriale;

Per l'assetto funzionale del Parco è necessario che all'interno della zona urbana che include **Gardelletta e Le Murazze** siano previsti una zona di interscambio (parcheggi ed eventuali supporti logistici per chi proviene dalla val di Setta), e un raccordo razionale con i percorsi pedonali che risalgono verso

l'interno del Parco partendo dalle due località predette;

Tutti i centri sopra elencati possono essere interessati da funzioni connesse all'agriturismo e al turismo rurale secondo quanto previsto dalla LR 26/94.

Le eventuali nuove costruzioni dovranno essere conformi alla tradizione locale, coerenti con l'esistente e ben inserite nel paesaggio, per materiali e colori utilizzati, sagome, altezze, dimensioni e volumi.

3. I nuclei, costituiti da insediamenti e/o attrezzature di dimensioni più modeste rispetto a quelle delle zone soprarichiamate sono:

- **Tudiano, Cà Veggetti, Poggio, Veggio, Cà Benassi, Palazzo e Castelvecchio**, nonché le attrezzature esistenti in località **Morazza**, del Comune di Grizzana M.

- **La Quercia**, del Comune di Marzabotto.

Per i nuclei di **Tudiano, Cà Veggetti, Poggio, Veggio, Cà Benassi, Palazzo, Castelvecchio e La Quercia**, individuati nelle tavole di piano, si richiede la qualificazione a "zona territoriale omogenea A" dell'art. 13, LR 47/78 e la regolamentazione degli interventi secondo il disposto dell'art. 36 della medesima legge per le parti di valore storico-ambientale e architettonico. In attesa dell'individuazione della zona A o della definizione delle categorie di intervento ammesse per le strutture insediative storiche esistenti vige quanto previsto dall'art. 22 del P.T.P.R.

Per il nucleo de **La Quercia** si richiede inoltre la salvaguardia dell'antico casone cinquecentesco e del complesso connesso all'oratorio di S. Antonio; la previsione del parcheggio (di cui all'"Allegato C" delle presenti norme) che serva come zona d'interscambio fra le provenienze dalla val di Setta e i percorsi pedonali per la zona del Memoriale.

Nei nuclei non sono ammesse nuove edificazioni, fatta eccezione per l'area interessata da attrezzature private, ricreative, sportive, sociali e culturali in località **Morazza** per cui sono ammissibili modesti incrementi del carico edilizio esistente alla data di adozione del presente piano, esclusivamente finalizzati al completamento funzionale delle strutture già in essere e dovrà essere previsto in posizione opportuna un parcheggio a servizio dei fruitori del Parco (di cui all'"Allegato C" delle presenti norme).

4. (soppresso)

Art. 17 - Zone fluviali

1. Le zone fluviali del fiume Reno e del torrente Setta, destinate alla specifica finalità di tutela delle funzioni idrauliche del corso d'acqua e di tutela e/o ripristino dell'ecosistema fluviale, comprendono:

a) l'alveo del fiume, costituito dall'invaso compreso tra le due prime scarpate significative che lo separano dai terrazzi alluvionali immediatamente adiacenti, come indicato nelle tavole di piano;

b) le aree di perialveo, costituite dalle aree adiacenti all'alveo ricadenti su terrazzi fluviali direttamente connessi all'alveo, esondabili e interessate (o interessabili) da vegetazione ripariale (boscaglia e arbusteti a *Salix purpurea* e boschi ripariali ad *Alnus glutinosa*).

2. Per tali aree vengono prefigurate le seguenti "linee di intervento":

a) nell'**alveo** possono essere realizzate solo le opere idrauliche previste dai progetti di sistemazione idraulica predisposti dai Servizi regionali di difesa del suolo secondo le modalità indicate dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994, in particolare: non sono ammesse opere di risezionamento dell'alveo e opere di difesa trasversale, mentre le opere longitudinali di difesa spondale devono essere obbligatoriamente realizzate tramite l'impiego delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; qualora le opere di difesa trasversale si rendano indispensabili per motivati e documentati rischi di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, tali opere andranno realizzate secondo le modalità previste dal punto 4.1 della citata deliberazione.

b) le **aree di perialveo** vanno destinate al mantenimento e al ripristino dell'ecosistema fluviale (acqua, flora, fauna); sono quindi vietati tutti gli interventi e le attività che esulano da queste finalità e in particolare gli interventi che comportano impermeabilizzazione del terreno e le attività che comportano lo spandimento di sostanze inquinanti o l'asportazione di materiali litoidi. Possono essere previste attività di tempo libero, culturali, didattiche o di rilevanza sociale non comportanti impermeabilizzazioni, taglio della vegetazione o alterazioni dell'ambiente fluviale e, comunque, limitate a percorsi pedonali o equestri e a eventuali punti di balneazione non attrezzati. Le modalità di svolgimento di ogni manifestazione che prefiguri affluenze elevate, saranno normate dal Regolamento del Parco.

2bis. Al fine di attuare le suddette "linee di intervento" all'interno delle aree demaniali, i Comuni si avvarranno di quanto disposto dall'art.8 della l. 5/1/1994 n. 37. I programmi di gestione del territorio di cui al medesimo articolo sono sottoposti a preventivo parere di conformità dell'Ente parco, secondo le procedure previste all'art. 8 del presente Piano.

3. Gli eventuali interventi previsti, all'interno della zona fluviale del Setta, o in aree a questa strettamente correlate, per la realizzazione della "*Variante di valico*" sono sottoposti a parere di conformità dell'Ente parco secondo le procedure descritte all'art. 8 del presente Piano. Per tali opere dovrà essere individuato il migliore inserimento paesaggistico compatibile con le caratteristiche tecniche necessarie alla loro funzionalità, garantendo comunque il mantenimento degli attuali assetti fisici e funzionali dell'ecosistema fluviale, particolarmente per quanto riguarda la salvaguardia dei flussi di materia ed energia lungo l'asta fluviale e la naturalità delle cenosi ripariali.

Tutte le aree interessate dai cantieri necessari alla realizzazione delle opere della suddetta "*Variante di valico*" (sia quelle espropriate che quelle temporaneamente occupate), nonché delle opere descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono soggette alla risistemazione obbligatoria secondo le modalità descritte al punto 5 della deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994. Le opere di risistemazione sono sottoposte al parere di conformità dell'Ente parco secondo le procedure descritte all'art. 8 del presente Piano.

Art. 18 - Zona di transizione alla zona fluviale del Setta

1. Rientrano nella *Zona di transizione alla zona fluviale del Setta* (individuata nelle tavole di piano) le aree ricadenti sui terrazzi fluviali direttamente connessi all'alveo che interessano la sinistra idraulica del torrente Setta, delimitate, sul lato a monte, dalla linea ferroviaria "Direttissima"; queste aree sono attualmente interessate da infrastrutture di diverso peso (linea ferroviaria, Autostrada del Sole, viabilità locale), da edifici addossati alla viabilità locale, da aree residuali in prevalenza agricole.

2. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno prefigurare l'assetto delle aree ricadenti nella predetta zona di transizione, in alcuni casi anche attraverso progetti di restauro ambientale, sia in rapporto alla zona fluviale - le interrelazioni con la quale vanno definite e valorizzate -, sia in rapporto alle infrastrutture presenti o previste; gli eventuali interventi per la realizzazione della "Variante di valico", nel tratto compreso fra La Quercia e Pian di Setta, dovranno essere assoggettati a precise verifiche relative all'inserimento ambientale e paesaggistico.

Art. 19 - Zona archeologica

1. La zona archeologica comprende l'intera area assoggettata al vincolo della L.1089/39, interessata dall'abitato, necropoli e acropoli della città etrusca "Pian di Misano", e dal "Museo nazionale etrusco P. Aria"; nella zona vengono distinte (vedi elab. di progetto n. 3a) :

a) **l'area archeologica** assoggettata al vincolo della L. 1089/39, in parte del Demanio dello Stato e in parte di proprietà privata; l'area demaniale comprende l'area archeologica vera e propria e il "Museo nazionale etrusco P. Aria";

b) **l'area museale**, anch'essa ricadente in zona assoggettata al vincolo della L.1089/39, compresa fra la zona archeologica vera e propria e la zona fluviale, da destinarsi a "Museo all'aperto" relativo alle tecnologie etrusche, con specifica finalità didattica e divulgativa.

2. La zona individuata nelle tavole di piano, va assoggettata, previo inserimento nello strumento urbanistico comunale, a un progetto complessivo da definirsi in rapporto a uno specifico programma culturale-divulgativo degli Enti interessati e dell'Ente Parco; va inoltre previsto, previa verifica dello strumento urbanistico comunale, il sistema pedonale che raccorda la zona ai centri vicini (Marzabotto e Pian di Venola) e all' "area di riferimento dei luoghi etruschi", secondo quanto indicato negli elaborati di Piano.

Art. 20 - Zona delle acque

1. Alla confluenza Reno-Setta, la parte di territorio, individuata nelle tavole di piano, ricadente in zona fluviale, parzialmente interessata dagli impianti di captazione e potabilizzazione dell'acqua (SEABO), va destinata sia agli specifici impianti tecnologici suddetti sia a parco-museo, con la duplice finalità:

- di individuare un percorso conoscitivo relativo alle tecnologie legate all'approvvigionamento dell'acqua per usi urbani nelle diverse epoche, anche con l'utilizzo e la valorizzazione delle strutture esistenti nell'area (impianti di epoca romana, strutture dell'Ottocento, impianti attuali, tecnologie dell'epoca etrusca);
- di documentare gli utilizzi a fini produttivi dell'acqua nell'ambito specifico del fiume Reno (cartiere, canapiere, ecc.) e del torrente Setta (sistema dei mulini).

2. La zona, individuata nelle tavole di piano, va assoggettata, previo inserimento negli strumenti urbanistici dei comuni territorialmente interessati, a un progetto unitario nel quale vengano definite le iniziative previste e la sistemazione complessiva dell'area.

TITOLO V° - Norme e direttive comuni al Parco e al “pre-parco”

Art. 21 - Segnalazione dei luoghi della memoria e accessibilità

1. Nel Parco e nel “pre-parco”, negli “intorni” dei luoghi degli eccidi segnalati nella “*Carta degli eccidi*” prodotta dal *Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto* (30 settembre 1994) e riportati nell’elab. di progetto n. 3a e nella tav. n. 1 delle Analisi, l’Ente parco, con la consulenza del *Comitato per la ricerca e consulenza storica* e del *Comitato tecnico scientifico*, dovrà provvedere alla collocazione di un “elemento di riconoscibilità”, uguale per tutti, e di un “supporto fisso”, durevole nel tempo, portante la descrizione dell’episodio accaduto e del quale si vuole mantenere viva la memoria.

Il tracciato, individuato nelle tavole del Piano, che collega Creda, Maccagnano, Casetto, La Casella e la Botte dell’ex canapiera di Pioppe di Salvaro, dovrà essere oggetto di specifico progetto che lo individui e lo definisca come percorso significativo nella memoria degli eccidi.

2. Le località o i percorsi significativi dell’azione e della presenza della brigata “*Stella rossa*”, andranno individuati a seguito di documentata ricostruzione storica del *Comitato per la ricerca e consulenza storica*; l’Ente parco dovrà, conseguentemente, provvedere alla collocazione di specifiche segnalazioni in loco e, se ritenuto opportuno, promuovere iniziative che diano testimonianza della insorgenza partigiana e ne mantengano viva la memoria.

3. I percorsi che si collegano alla “*zona del Memoriale*”, individuati nell’elab. di progetto n.4.1, vanno utilizzati come luoghi preferenziali per itinerari della memoria, nei quali sia possibile ripercorrere gli avvenimenti del periodo ‘43-’45 nella interconnessione tra assetto insediativo, azioni della brigata “*Stella rossa*”, eccidi.

4. In tutti i luoghi della memoria del presente articolo dovrà essere assicurata l’accessibilità a chiunque intenda visitarli.

Art. 22 - Strutture del Parco

1. Fanno parte integrante del Parco, le seguenti strutture di tipo organizzativo e gestionale direttamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla LR 19/89:

- le strutture rientranti nella zona del Memoriale elencate al precedente art. 10:

. il complesso del Poggiolo, Casone del Poggiolo e S.Martino, destinato ad accogliere: le attività di supporto logistico connesse alla fruizione e gestione del Parco, la sede per la raccolta e consultazione della documentazione storica di cui è responsabile il “*Comitato per la ricerca e consulenza storica*”; la “scuola di pace” nella sua duplice articolazione (l’osservatorio di ricerca permanente sulle cause dei conflitti” e il “laboratorio di educazione alla pace”);

- strutture di appoggio al Parco, da ubicarsi a Marzabotto e a Vado.

1 bis. Le strutture di appoggio al Parco sono dislocate sul territorio, in modo da fornire servizi di informazione e divulgazione sia nella vallata del Reno (a Marzabotto), sia nella vallata del Setta (a Vado). Le strutture edilizie necessarie saranno da reperirsi mediante convenzione con i Comuni di Marzabotto e di Monzuno, all’interno di immobili in loro disponibilità e già destinati all’uso pubblico.

1 ter Si evidenziano inoltre quali strutture indispensabili per il raggiungimento delle finalità del Parco, anche se gestite da soggetti diversi dal Consorzio di gestione del Parco:

- i monasteri di Casetta e Podella, sedi di riflessione religiosa sorte sul luogo degli eccidi;
- il Centro Morandi ubicato al Campiario, finalizzato a specifiche iniziative culturali.

Art. 23 - Itinerari

1. Nella organizzazione complessiva del Parco e del “pre-parco” sono stati individuati degli “*itinerari*” aventi la duplice finalità di consentire una informazione approfondita delle diverse componenti storiche e naturali sedimentate sul territorio e costituenti la struttura del paesaggio del territorio stesso, e di promuovere, con la loro interferenza e la loro organizzazione, nuove dinamiche nell’economia dell’area.

2. Gli “*itinerari*” utilizzano tracciati storicamente consolidati e propongono ciascuno temi di interesse specifico; gli “*itinerari*” individuati, riportati negli elaborati di progetto nn. 4.1..... 4.6, sono:

- *itinerari del Memoriale*
- *itinerario per Montovolo*
- *percorsi nel paesaggio etrusco*
- *itinerario naturalistico*
- *itinerario della risorsa acqua*
- *percorsi nei paesaggi di Morandi*

Gli itinerari e i percorsi di cui sopra vanno percepiti anche come *sistema complessivo*, nelle loro interrelazioni, come esperienza paesistica complessiva, anche ulteriormente estensibile a episodi e sistemi limitrofi;

3. Le caratteristiche specifiche dei diversi percorsi, prevalentemente pedonali, dovranno essere opportunamente rapportate alle caratteristiche dei luoghi attraversati e al carattere degli “*itinerari*”; per ciascuno degli itinerari dovrà pertanto essere predisposto un Progetto/Programma a carattere gestionale, con riferimento a :

- le modalità attuative delle specifiche prescrizioni (normative e grafiche) del Piano relative a ciascun

itinerario, prescrizioni che rivestono carattere di orientamento obbligatorio;

- i soggetti attuatori (Ente parco, e Enti, Associazioni, strutture pubbliche e private interessate e competenti sui diversi temi di interesse), il loro ruolo progettuale e gestionale e le relative convenzioni gestionali e programmatiche, anche con eventuali Programmi integrati di intervento dell'art. 27 della L.142/90 e sue specificazioni regionali;

- i criteri preventivi necessari per formulare i bilanci sullo stato di attuazione, nel tempo, del Progetto/Programma e le relative scadenze temporali di verifica;

- le priorità, le fasi del Progetto/Programma e le modalità per la redazione degli ulteriori programmi;

- il piano finanziario e gli eventuali riferimenti a finanziamenti pubblici e comunitari di riferimento;

- il rapporto con gli altri itinerari e con i loro progetti/programma;

- le modalità del monitoraggio degli effetti paesistici indotti.

Nella prima fase di attuazione (tre anni) la Provincia, se richiesto, potrà fornire assistenza tecnica, a carattere prioritario. La Provincia per tale prima fase costituisce, in ogni caso, il garante della applicazione coerente e integrata della presente norma.

Art. 24 - Viabilità e parcheggi

1. Nel Piano, elab. di progetto n. 3, la **viabilità** e i **parcheggi** sono stati differenziati, sia nel Parco che nel “pre-parco”, per rispondere in modo adeguato all’assetto funzionale programmato;

a) viabilità

2. sono stati individuati i seguenti tipi di viabilità:

- a) viabilità con prevalente funzione di servizio al Parco;

- b) viabilità con prevalente funzione di servizio locale;

- c) percorsi prevalentemente pedonali;

3. Per la viabilità valgono le seguenti disposizioni:

a) la viabilità con prevalente funzione di servizio al Parco, individuata nelle tavole di Piano, é destinata al traffico veicolare dei residenti nell’area e, come suo ruolo specifico, al movimento veicolare degli utenti del Parco, in quanto elemento di connessione tra la viabilità di fondovalle e le aree di sosta interne al Parco, adiacenti ai principali centri di interesse.

Le strade rientranti in questo tipo di viabilità, in gran parte già asfaltate alla data di adozione delle presenti norme, dovranno essere assoggettate, dove necessario, a interventi di manutenzione e di ripristino che non ne snaturino il carattere di viabilità collinare/montana; tutti gli eventuali manufatti dovranno essere progettati in funzione del mantenimento di questo carattere; per rafforzare la finalità di servizio alla fruizione del Parco é opportuno individuare, lungo i tracciati e dove possibile, modeste piazzole di sosta veicolare; la viabilità di servizio al Parco prevista dalle tavole di piano deve essere resa di uso pubblico senza soluzioni di continuità;

b) la viabilità con prevalente funzione di servizio locale é costituita dalla viabilità capillare già esistente per la quale il Piano non prevede funzioni differenti rispetto a quelle attualmente svolte, di servizio alle residenze e agli insediamenti presenti.

Le strade rientranti in questo tipo di viabilità potranno essere assoggettate solo agli interventi necessari per assicurarne la percorribilità, senza sostanziali alterazioni della sezione e dei materiali di finitura; é ammessa la modifica del manto stradale nei soli tratti con pendenza superiore al 16%, purché le caratteristiche

dello strato di finitura superficiale vengano mantenute omogenee a quelle che caratterizzano l'intero tracciato viario; non è ammessa viabilità di nuovo impianto aggiuntiva rispetto a quella esistente alla data di adozione del Piano;

c) i percorsi prevalentemente pedonali, individuati nelle tavole di Piano, hanno come loro specifica finalità la fruizione del Parco nei suoi diversi aspetti; per questo motivo il loro utilizzo è circoscritto a transiti prioritariamente pedonali, ciclabili ed equestri.

I percorsi prevalentemente pedonali a seconda del tipo di utilizzo previsti si distinguono in due tipi:

- i sentieri veri e propri percorribili solo pedonalmente;
- i percorsi a traffico limitato (tratti Case Terzo-S.Martino; S.Martino-Casaglia; Collinaccia-Stanzano di Sopra; Sperticano-Campitelli), da destinarsi prioritariamente al passaggio pedonale, ciclabile, equestre, dei quali è consentito l'utilizzo veicolare solo per le esigenze dei residenti, dei proprietari di immobili, delle aziende agro-forestali e delle attrezzature presenti lungo il tracciato, per garantire il collegamento carrabile tra il territorio del Comune di Grizzana M. e la zona del Memoriale da parte di mezzi all'uopo abilitati dall'Ente parco e, all'interno della zona del Memoriale, per la fruizione delle strutture presenti da parte di particolari categorie di utenti; l'accesso veicolare a questa rete viene definito attraverso il Regolamento del Parco nel rispetto delle norme di cui sopra.

I "percorsi", programmaticamente ricalcanti tracciati secolari, sono costituiti in parte da tratti con buone caratteristiche di percorribilità (attualmente anche veicolare), in parte da tratti di fruibilità esclusivamente pedonale, in parte da tracciati abbandonati da ripristinare; gli interventi dovranno essere tesi alla salvaguardia e al recupero dei caratteri originali, dove ancora leggibili (tratti di pavimentazioni, relitti di siepi ecc.), e, più in generale, alla costituzione di una rete complessiva di uso pubblico idonea alla percorribilità pedonale, correttamente rapportata all'ambiente agroforestale (ridotte sezioni, fondo non asfaltato, piantumazioni di alberi e siepi locali dove opportuno ecc.).

Spetta all'Ente di Gestione del Parco realizzare appositi interventi di adeguamento della viabilità esistente alle tipologie e caratteristiche di cui alle presenti norme e all'elaborato di progetto 3b "Organizzazione generale del Piano - Mobilità". In particolare, si renderà necessaria l'apposizione di segnaletica e sbarre, la riduzione di sezione di strade, piste o carrarecce classificate come "percorsi a traffico limitato", la realizzazione di una carta dei sentieri pedonali del parco, e, per i percorsi misti a transito veicolare e pedonale, la realizzazione di interventi volti a garantire la sicurezza dei pedoni. Sui "sentieri veri e propri" è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria volta alla percorribilità pedonale.

b) parcheggi:

4. sono stati individuati i seguenti tipi di parcheggio:

- a) parcheggi di interscambio;
- b) parcheggi a servizio delle attrezzature;

I parcheggi di interscambio, ubicati nel fondovalle in adiacenza alle principali arterie stradali, per lo più in corrispondenza ai centri abitati, sono destinati alla sosta veicolare ai bordi del Parco, nei punti dai quali si staccano i percorsi pedonali che si addentrano all'interno del Parco;

i parcheggi a servizio delle attrezzature sono invece ubicati in adiacenza alle principali attrezzature del Parco .

5. la progettazione esecutiva dei parcheggi dovrà farsi carico del corretto inserimento ambientale attraverso il controllo della ubicazione, della dimensione e delle caratteristiche costruttive (fondo permeabile, opportuno ombreggiamento con essenze vegetali).

6. le aree individuate nell' Allegato C alla presente normativa sono quelle destinate alla realizzazione dei parcheggi pubblici previsti dal presente articolo.

6 bis Il numero dei posti auto individuato per i parcheggi di cui all'Allegato C delle presenti norme è da

ritenersi indicativo da intendersi come numero massimo. Per i parcheggi posti nel Parco si precisa che in fase di progettazione esecutiva non dovranno essere previsti consistenti movimenti di terra tali da alterare significativamente la morfologia dei luoghi e da comportare la realizzazione di opere di sostegno di qualsiasi natura e tipologia.

Art. 24 bis - Recinzioni

1. Le recinzioni dei fondi o delle pertinenze delle abitazioni sono ammesse previo rilascio di nulla osta ai sensi degli artt. 8ter e 14 delle presenti norme per la verifica di conformità con gli obiettivi di tutela e di protezione degli habitat, dei popolamenti animali, degli aspetti paesaggistici e di fruibilità di cui alle norme di Piano.
2. Sono ammesse le recinzioni dell'area di pertinenza degli edifici ad uso abitativo in modo da non costituire ostacolo per il transito della fauna selvatica. Le modalità di realizzazione prevedono: siepi vive con alberi e/o arbusti, scelti tra le specie contenute nel punto F degli Indirizzi Gestionali, staccionate in legno o fili metallici interposti.
3. La chiusura dei fondi è ammissibile con particolari modalità: impianto di siepi vive con alberi e/o arbusti, scelti tra le specie contenute nel punto F degli Indirizzi Gestionali, mediante staccionate in legno oppure fili metallici interposti e comunque, tali da non creare discontinuità sotto l'aspetto ecologico e paesaggistico a seconda delle particolarità del fondo e del suo contesto. In casi eccezionali, per dimostrato rischio di danno alle colture da parte di ungulati, sono ammesse recinzioni elettrificate realizzate in modo da non arrecare disturbo ad altri gruppi faunistici.

Art. 25 - Impianti tecnologici

1. L'Ente parco dovrà rilasciare nulla osta sui progetti relativi ai singoli impianti tecnologici ricadenti nel Parco e nel "pre-parco" (reti tecnologiche per il trasporto dell'energia e dell'acqua, per la trasmissione di informazioni, per la raccolta e lo smaltimento dei reflui, impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento), esterni o interrati, verificando sia l'effettiva possibilità della loro realizzazione sia l'impatto prodotto sull'ambiente e dal punto di vista paesaggistico e dei condizionamenti indotti sull'assetto idrogeologico. I progetti delle opere ammissibili devono essere accompagnati da uno studio di impatto ambientale che documenti come le soluzioni progettuali adottate siano volte a ridurre o a compensare tale impatto.
2. Nelle zone "B" dell'art. 7 della LR 11/88 individuate nelle tavole del Piano non sono comunque ammessi tracciati esterni lungo le linee di massima pendenza e non sono ammesse nuove linee aeree.
3. Nelle zone "B" e "C" dell'art. 7 della LR 11/88 individuate nelle tavole del Piano le reti tecnologiche di cui al 1° comma sono ammesse solo se interrate, limitatamente ad impianti di rilevanza locale e in

corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati.

4. Nelle zone “C” dell’art.7 della L.R. 11/88 individuate nelle tavole di Piano eventuali infrastrutture di rilevanza maggiore di quella locale sono ammesse solo se previste da strumenti di pianificazione nazionali o regionali.

5. Le infrastrutture per la trasmissione e ricezione via etere di informazioni, suoni, immagini e dati sono ammissibili unicamente in zona “C” e in pre-parco.

Art. 26 - Corsi d’acqua e sorgenti

1. Nei **corsi d’acqua** individuati nella base aerofotogrammetrica alla scala 1:10.000 (corsi d’acqua con significativa area d’alveo attivo) ricadenti nella zona agroforestale del Parco e del “pre-parco”:

- è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, scarico di materiali;

- sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale in senso stretto, alla manutenzione delle opere idrauliche eventualmente esistenti, e alla realizzazione delle opere previste nei piani programmi approvati dall’Ente parco;

- i lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante e arbusti, di depositi di sovralluvionamento e l’eventuale riprofilatura dell’alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di grave e documentata ostruzione dell’alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare, qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o evidente interesse paesaggistico, l’ambiente fluviale ;

2. tutte le **sorgenti naturali**, esistenti nelle aree di Parco e di “pre-parco”, devono essere tutelate nella loro integrità:

- ogni azione di captazione, o di uso anche solo temporaneo, che richieda la derivazione delle acque sorgive in altre destinazioni che non siano quelle proprie delle sorgenti, deve essere autorizzata dall’Ente parco ai sensi dell’art.25, 2° comma, della L.36/94;

- l’Ente parco, sentita l’Autorità di Bacino, dovrà attivare, ai sensi dell’art. 25, 1° comma, della L.36/94, il censimento e la catalogazione di tutte le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate;

- in tutti i casi le captazioni non devono essere totali: una parte dell’acqua sorgiva deve essere rilasciata nel luogo di naturale emergenza per l’eventuale uso pubblico e per il mantenimento, almeno parziale, delle funzioni che essa svolge; il rilascio dell’acqua utilizzata dovrà, ove possibile tecnicamente, avvenire entro la medesima unità idrografica in cui é situata la sorgente, o almeno in quella di ordine gerarchico immediatamente superiore.

Art. 27 - Aree attrezzate per il campeggio

1. I campeggi esistenti alla data di adozione del Piano seguono la disciplina urbanistica vigente, salvo il caso che il Regolamento del parco non disponga ulteriori specifiche prescrizioni.

2 L'Ente parco dovrà predisporre un apposito piano per le aree attrezzate per il campeggio e per i punti di osservazione della fauna del Parco.

All'interno del Parco e del "pre-parco" sono ammissibili le seguenti tipologie di aree attrezzate per il campeggio:

- complessi turistici all'aria aperta di cui alla LR 1/85;
- piccole aree attrezzate per il campeggio finalizzate alla fruizione della zona del Memoriale e degli Itinerari di cui all'art. 23 (con spazi atti ad ospitare una massimo di 30 persone);
- piazzole per tende connesse a attività di turismo rurale ed agriturismo di cui agli art. 2 e 10 della LR 26/94.

L'ubicazione delle aree attrezzate per il campeggio dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- i complessi turistici all'aria aperta potranno essere localizzati esclusivamente nella zona di "pre-parco, preferibilmente nelle zone di fondovalle, in prossimità delle principali vie di comunicazione che garantiscono l'accessibilità al Parco;

- le piccole aree attrezzate dovranno interessare, oltre alle aree aperte adiacenti al Poggiolo e a Cà Brigade, la cui progettazione compete al Progetto di Intervento Particolareggiato di cui all'art.10, solo aree localizzate in prossimità degli "itinerari" previsti dal Piano privilegiando quelli di crinale, e nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- le aree prescelte dovranno essere pianeggianti e a ridotto rischio d'incendio;
- la sistemazione delle aree non dovrà comportare sbancamenti e disboscamenti;
- dovrà essere garantita la presenza di un punto acqua e la facilità di smaltimento dei rifiuti;
- le strutture di servizio ai campeggi saranno collocate quando possibile all'interno degli edifici esistenti. In assenza del predetto piano non è ammessa l'apertura di nuovi campeggi.

Art. 28 - Discariche e cave

1. In tutte le zone del Parco e del "pre-parco", in conformità a quanto disposto dalla LR 11/88, art. 7, 3°

comma, è vietato l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

2. Nella zona di Parco, in conformità a quanto disposto dalla LR 11/88, art. 7, 4° comma, è vietato l'esercizio di nuove attività estrattive, anche se previste da piani delle attività estrattive vigenti.

3. Nella zona di "pre-parco" non sono previste attività estrattive.

Art. 29 - (soppresso)

Art. 30 - Protezione e gestione della fauna nel Parco e nel pre-parco

1. Tutta la fauna è protetta e non è ammessa l'attività venatoria ad eccezione di quanto stabilito dal successivo articolo 30.4

2. La gestione del patrimonio faunistico si pone come obiettivo il raggiungimento della massima biodiversità possibile, nel rispetto delle potenzialità naturali dell'area. Tale fine è perseguito tramite interventi di assecondamento e controllo dell'evoluzione naturale degli habitat e delle zoocenosi.

3. Le specie elencate all'Allegato B alla presente normativa, anche se non protette da strumenti legislativi internazionali, nazionali o regionali, sono particolarmente protette, in quanto significative in relazione agli habitat esistenti. Tale elenco è aggiornabile dal Regolamento del Parco di cui all'art. 32 del presente Piano.

4. L'Ente parco promuove la realizzazione di studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico del parco con particolare riferimento alle specie protette, minacciate, rare o in regressione sul territorio europeo, nazionale o regionale, nonché a quelle di cui al comma 3.

L'Ente Parco promuove ricerche e attività per la valutazione di opportunità di eventuali interventi di riequilibrio, ripopolamento e reintroduzione di specie considerate di interesse conservazionistico; tali interventi sono di esclusiva competenza dell'Ente di gestione e comunque potranno avvenire nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti e delle norme stabilite dal Regolamento del Parco. I progetti di intervento sono sottoposti a parere vincolante del Comitato Tecnico-Scientifico che vigila anche sulla loro attuazione.

L'Ente parco conduce, con cadenze periodiche indicate dal Regolamento (o su indicazione del Comitato Tecnico-Scientifico), campagne di rilevamento, sia della consistenza dei popolamenti che della localizzazione, dei siti di nidificazione dei Rapaci e dei nidi e delle tane nonché dei siti riproduttivi delle specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle specie elencate dalle direttive CEE

79/409 (modificata dalla delibera CEE 91/244) e 92/43 e alle specie protette, minacciate, rare o in regressione sul territorio europeo, nazionale o regionale.

L'Ente parco, nel caso se ne ravvisi la necessità, può predisporre progetti per la prevenzione e la limitazione dei danni alle colture da parte della fauna, in particolare degli ungulati. Tali progetti sono sottoposti al parere del Comitato Tecnico-Scientifico e prevedono come opzione preferenziale interventi di dissuasione che abbiano il minimo impatto sugli altri gruppi faunistici e, solo secondariamente e limitatamente agli ungulati, interventi di prelievo o abbattimento.

4 bis. Il controllo della fauna selvatica nel Parco viene effettuato a norma degli artt. 16, 20 e 21 della legge regionale 15.2.1994 n. 8, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 32 del presente Piano.

Art. 30.1 - Azioni per lo sviluppo del patrimonio faunistico e nel Parco e nel pre-parco.

1. L'Ente parco, al fine di favorire lo sviluppo quali-quantitativo del patrimonio faunistico del territorio, promuove i seguenti interventi:

a) il collocamento di nidi artificiali per favorire ed accelerare la colonizzazione da parte di specie di uccelli "hole depending" ed in particolare nidi a cassetta o tronchetto per allocco, assiolo, picchio muratore, paridi, rampichino, upupa e torcicollo; nelle aree agricole e/o forestali di aziende private il collocamento dei nidi avverrà previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo;

b) la semina di colture a perdere per fini alimentari e/o di rifugio e nidificazione;

c) la predisposizione di punti di abbeverata che possono coincidere con interventi di ripristino di habitat acquatici per l'erpetofauna;

d) il ripristino degli elementi del paesaggio di valore ambientale, faunistico e culturale quali, ad esempio, le siepi, i filari alberati, i piccoli boschetti, i grandi alberi isolati, nel rispetto dei caratteri del paesaggio agroforestale tradizionale;

e) la creazione di prati polifiti o la messa a coltura dei terreni secondo una distribuzione il più possibile frammentata;

f) l'attivazione di interventi di ricostituzione di habitat volti a favorire la ricolonizzazione di specie localmente estinte.

L'Ente parco, previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico, predispone interventi e programmi di gestione, anche poliennali, per la conservazione e il miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio faunistico del Parco o volti a favorire la ricolonizzazione del territorio da parte di specie storicamente presenti, ma localmente estinte.

2. L'Ente parco d'intesa con i conduttori dei fondi, avvia sperimentazioni per l'adozione di misure di attenzione specifica durante le operazioni di sfalcio e di raccolta dei foraggi e di mietitrebbiatura dei cereali (sollevamento delle barre falcianti, sistemi di allontanamento dei selvatici prima o durante le lavorazioni, posticipo del taglio, ecc...) al fine di salvaguardare i siti di nidificazione di specie come l'albanella minore o il succiacapre, e cuccioli di capriolo e per il posticipo, per quanto possibile dell'aratura e dell'interramento delle stoppie.

3. (soppresso)

4. L'Ente parco può provvedere direttamente all'affitto o all'acquisizione di terreni da destinare a interventi o sperimentazioni di recupero ambientale a fini faunistici.

5. La realizzazione di punti di osservazione della fauna è ammessa esclusivamente per motivi tecnici connessi con lo studio, la didattica e la gestione, previa valutazione del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 30.2 - Prescrizioni per la tutela della fauna nel Parco e nel pre-parco.

1. E' vietato compiere attività che possano arrecare disturbo alla fauna, in particolare durante il periodo riproduttivo.

2. E' vietato asportare, occultare o spostare le spoglie, in tutto o in parte, degli animali deceduti per cause naturali accidentali; chiunque rinvenga tali spoglie deve darne immediata comunicazione all'Ente di gestione del Parco cui spetta ogni decisione in merito.

3. (soppresso)

4. Il Regolamento del Parco disciplina le attività consentite anche in funzione della tutela della fauna.

5. Il sorvolo del parco da parte di velivoli è proibito, fatta eccezione per i casi di emergenza (attività di spegnimento di incendi o di protezione civile) indicati dal Regolamento di cui all'art. 32 del presente piano, a norma dell'art. 11 comma 3 lett. h) della legge 6/12/1991 n. 394.

6. Le zone circostanti i siti di nidificazione dei Rapaci diurni e notturni, le zone di tane di Tasso, nonché i siti di nidificazione o le tane delle specie di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 30 sono sottoposte a tutela e conservazione, nei modi indicati dal Regolamento di cui all'art. 32 del presente piano.

7. In casi eccezionali, ritenuti tali dal Comitato Tecnico-Scientifico, gli interventi di forestazione e le pratiche agricole possono essere sottoposti a particolari indicazioni volte a salvaguardare la tranquillità dei siti di cui al precedente comma 6. Tali indicazioni possono prevedere anche il divieto all'esecuzione degli interventi e la corresponsione di eventuali indennizzi.

7 bis. Ai fini della tutela delle specie ittiche vengono enunciate le seguenti prescrizioni:

- l'attività alieutica è consentita esclusivamente nelle acque del fiume Reno e del torrente Setta; negli altri torrenti interni al perimetro del Parco non sono ammesse la pesca e il ripopolamento, dovrà inoltre essere favorita la risalita dai corsi d'acqua principali;
- non è consentito l'uso del cobite (Cobitis taenia) come esca poiché è specie da tutelare secondo le norme della Direttiva 92/43/CEE;
- non è consentito l'uso di esche vive costituite da specie ittiche alloctone per evitare l'ampliamento del loro areale;

- è richiesta la collaborazione con l'Amministrazione provinciale, ai fini dell'individuazione e tutela delle aree di frega delle specie tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e dei Regolamenti Regionali, con particolare riferimento alle specie endemiche, o dal Regolamento del Parco anche in collaborazione.

Art. 30.3 - Norme speciali per gli Ungulati

1. Il ripopolamento di tutte le specie di Ungulati è vietato; sono ammessi eventuali interventi di riequilibrio delle popolazioni attuati secondo le modalità stabilite dal c.4 dell'art. 30 delle presenti norme.

2. Ai fini del controllo delle popolazioni di Ungulati, l'Ente parco può intervenire, secondo quanto disposto dall'art. 22 comma 6 della legge 6/12/1991 n. 394 e dell'art. 7 c.2 della L.R. n.11/88 e s.m., mediante prelievi selettivi. Tali prelievi sono attuati preferibilmente tramite catture, ma anche tramite eventuali abbattimenti. Obiettivi degli interventi di controllo sono la diminuzione dell'attuale densità del cinghiale e di altre specie qualora ne sia dimostrata l'eccessiva densità secondo i risultati di studi specifici condotti dal Parco.

3. L'Ente parco commissiona progetti volti alla conoscenza della consistenza reale delle popolazioni di Ungulati del Parco e del pre-parco e al loro monitoraggio. Tutti gli interventi, i piani e i progetti per la gestione di questo gruppo faunistico devono essere basati sugli studi suddetti ed essere comunque sottoposti al parere obbligatorio del Comitato Tecnico-Scientifico.

Gli interventi gestionali a carico delle popolazioni di ungulati sono sottoposti a verifica periodica dell'efficacia, con le modalità previste dal Regolamento.

L'Ente parco pubblica annualmente i dati in suo possesso riguardanti la gestione faunistica degli ungulati.

Art. 30.4 - Norme per il "pre-parco"

1. Nel "pre-parco" la fauna è protetta ed è ammesso il prelievo venatorio, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'art. 32 del presente Piano e nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 18/2/1994 n. 8.

1 bis. Il Regolamento del Parco disciplina l'attività venatoria secondo modalità, forme e tempi che non risultino pregiudiziali nei confronti delle zoocenosi del Parco e delle attività turistiche, escursionistiche e di commemorazione storica. L'attività venatoria deve avvenire nel rispetto delle norme della direttiva 79/409/CEE e, per quanto riguarda la definizione dell'elenco delle specie cacciabili, la scelta deve essere limitata alle specie stanziali con eventuali rare eccezioni per le specie migratorie, nei casi in cui studi specifici, coordinati dall'Ente di Gestione del Parco, documentino la consistenza delle popolazioni.

2. E' vietata l'attività di addestramento dei cani da caccia.

3. I piani e i programmi relativi agli istituti di cui agli artt.30 e 43 della L.R. n.8/94 sono redatti in conformità alle presenti norme e a quelle del Regolamento del Parco, nonché del Piano Faunistico Provinciale di cui all'art.7 della citata L.R. 8/94. Tali piani e programmi sono sottoposti a Parere di Conformità dell'Ente di Gestione del Parco in osservanza dell'art. 14 quinquies della L.R. n.11/88.

3 bis. Eventuali ripopolamenti con specie di interesse gestionale dovranno essere effettuati secondo le modalità del Regolamento del Parco ed essere sottoposti al nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

3 ter. La normale attività di vigilanza del Parco viene condotta anche nei territori pianificati ai sensi degli artt. 30 e 43 della L.R. n.8/94.

Art. 31 - Monitoraggio

1. L'Ente parco dovrà promuovere un programma di monitoraggio delle risorse ambientali del parco con specifico riferimento all'assetto vegetazionale, all'assetto faunistico e all'assetto idrogeologico.

2. Il monitoraggio dell'assetto vegetazionale dovrà essere effettuato sia attraverso periodiche foto aeree (ogni 4-5 anni) dell'intera area del Parco e del "pre-parco", sia attraverso il controllo annuale di ambiti circoscritti di ampiezza adeguata scelti come campioni rispettivamente delle *aree con prevalente finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica*, delle *aree caratterizzate da emergenze vegetazionali*, delle *aree boscate con prevalente finalità produttiva e di tutela naturalistica*, delle *aree con prevalente funzione produttiva agricola*.

3 Il monitoraggio dell'assetto idrogeologico, riguardante sia le componenti sia gli agenti che presiedono allo svolgimento dei processi morfodinamici, è finalizzato alla individuazione di corrette scelte di governo del territorio e alla previsione e controllo degli effetti indotti da tali scelte.

Il monitoraggio dovrà essere effettuato sia attraverso il *controllo relativo alle utilizzazioni del suolo* sia attraverso la *valutazione dei flussi di materia*, utilizzati nel Piano per definire le zone di disequilibrio e conseguentemente le politiche di gestione territoriale.

Il *controllo relativo alle utilizzazioni del suolo* sarà effettuato attraverso foto aeree, associate a controlli a terra, che annualmente permettano di individuare: i campi incolti, l'ampiezza delle ceduzioni, il rispetto del vincolo idrogeologico, l'attivazione di nuovi movimenti di massa o la riattivazione di altri più vecchi, le modificazioni nelle geometrie dei versanti, lo stato di evoluzione del degrado, l'uso reale del suolo ecc.;

la *valutazione dei flussi di materia* dovrà essere attuata, previa individuazione di un bacino di riferimento (si propone il bacino del *rio Sabbioni*), attraverso:

a) il rilevamento e la registrazione automatica dei parametri climatici (almeno: temperatura, precipitazioni, vento), da effettuarsi sul crinale principale e nel fondovalle, in due stazioni da collocarsi in seguito a valutazioni e studi specifici;

b) la registrazione automatica dei parametri idraulici (previa realizzazione di una sezione di deflusso obbligata a profilo noto), da effettuarsi alla chiusura della valle, prima del suo sbocco sui terrazzi alluvionali del Reno;

c) il monitoraggio dei parametri relativi al trasporto fluviale (trasporto in forma solida sia sul fondo che in sospensione, trasporto in soluzione) e di quelli indispensabili per effettuare bilanci a livello di microbacino.

Il monitoraggio descritto alla lettera c) è subordinato alla disponibilità di un cospicuo impegno economico e di personale e risulta quindi attuabile meno facilmente degli altri tipi di monitoraggio previsti.

4. Il monitoraggio della gestione faunistica dovrà essere attuato con le seguenti modalità:

1. Il Parco - L'Ente parco predisporrà idonee schede di osservazione faunistica, che potranno essere compilate sia dal personale che da altri soggetti.

L'Ente parco dovrà tenere uno schedario computerizzato aggiornato di tutta la fauna presente sul suo territorio, secondo le indicazioni degli elaborati di Piano.

Ogni tre anni, l'Ente parco dovrà provvedere all'aggiornamento dell'inventario faunistico (check list) dei Vertebrati e di ogni altro gruppo faunistico ritenuto importante dal Comitato tecnico-scientifico.

L'Ente parco dovrà pubblicare annualmente tutti i dati relativi alla situazione faunistica esistente, con particolare riferimento ai Vertebrati, ai livelli numerici e di densità nonché agli areali abitati.

Ogni tre anni l'Ente parco pubblicherà un resoconto sulla gestione faunistica effettuata.

L'Ente parco dovrà tenere uno schedario computerizzato dei danni inferti dalla fauna, delle zone a rischi faunistico nonché delle località in cui l'influenza antropica sulla fauna è più elevata.

Il Comitato tecnico-scientifico stabilirà l'elenco delle specie per le quali sarà obbligatorio tenere censimenti periodici.

L'Ente parco dovrà provvedere alla cattura periodica di ca il 5-10% della consistenza degli Ungulati e alla successiva liberazione dei medesimi soggetti previo monitoraggio sanitario, biometrico e previa marcatura percepibile a distanza.

Per ogni animale catturato o rinvenuto si casualmente che in seguito a o prelievo dovrà essere formulata una scheda di valutazione contenente almeno il sesso, l'età, i dati biometrici (peso vuoto e/o pieno, misure di lunghezza, etc.) e veterinari essenziali specifici (cfr. Piano Faunistico Provinciale e schede dell'INFS). Tali informazioni saranno raccolte comunque per tutte le specie ritenute di una certa importanza. L'Ente parco disporrà inoltre nel periodo primaverile-estivo controlli finalizzati in tutte le principali aree interessate da visitatori.

Per quanto non contenuto nel presente articolo si faccia comunque riferimento alle prescrizioni di cui alla relazione faunistica di Piano.

2. Il "pre-parco". Il monitoraggio della gestione faunistica nel "pre-parco" si modellerà sostanzialmente su quello del Parco.

Le informazioni saranno raccolte comunque per tutte le specie cacciate come indicato nella relazione faunistica di Piano.

Art. 31 bis - *Conservazione degli habitat naturali*

1. Ai fini della conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie di cui agli allegati I e II della Direttiva 92 /43/CEE del 21 Maggio 1992, i siti proposti per la costituzione della rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria “S.I.C.”) di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva citata sono sottoposti a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e di distruzione presenti.

2. I siti designati come “Zone speciali di Conservazione, Z.S.C.” ai sensi dell'art.4 c.4 della citata direttiva, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie e opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie anche in recepimento di disposizioni statali e comunitarie allo scopo emanate.

3. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche alle “Zone di Protezione Speciale, Z.P.S.” della direttiva 79/409/CEE del 2 Aprile 1979 art. 4 c.1.

4. Le opportune misure per la conservazione dei siti di cui ai commi precedenti sono individuate attraverso il Regolamento del Parco che provvede anche ad indicare gli interventi da realizzare a tal fine in via prioritaria.

5. Il Parco provvede, anche in coordinamento ed in concorso con altri soggetti, ad individuare gli interventi per la conservazione e gestione delle Z.S.P. e Z.P.S. attraverso progetti eleggibili ai contributi comunitari sul regolamento “LIFE” n. 1973/92/CEE e sue modificazioni.

Art. 31 ter - Tutela e conservazione delle specie floristiche del Parco

1. Le specie contenute nel presente elenco sono particolarmente protette nel territorio del Parco, tale elenco può essere aggiornato e maggiormente articolato dal Regolamento del Parco che ha il compito di precisare anche le forme di tutela più appropriate. Di tale specie sono vietati il danneggiamento, la raccolta, il taglio e l'estirpazione. La raccolta di parti della pianta è subordinata ad autorizzazione da concedersi da parte dell'E.d.G.

a) Le specie arboree e arbustive elencate dovranno essere salvaguardate durante le operazioni selvicolturali e dovranno servire come riferimento nei confronti del censimento previsto dagli articoli 11 e 16 delle presenti norme:

Acer platanoides

Cistus salvifolius

Erica scoparia

Euonimus latifolius

Ilex aquifolium

Pinus sylvestris

Prunus mahleb

Quercus crenata

Quercus ilex
Rhamnus alaternus
Tilia platyphyllos ssp. platyphyllos
Viburnum opulus

- b) per le specie erbacee “uniloche” elencate (rappresentate nel sistema delle Aree Protette regionali soltanto dal Parco di Monte Sole) l'E.d.G. provvede la monitoraggio della loro presenza e alla tutela dei loro habitat:

Bellardia trixago
Carex pairaei
Echinops sicutus
Hornungia petraea
Isolepis cernua
Juncus heterophyllus
Plantago maritima
Pseudolysimachion barrelieri subsp nitens
Pulicaria odora
Reseda phyteuma
Stachelina dubia
Vicia tenuissima
Xeranthemum inapertum

- c) per le specie erbacee “uniloche” legate alla presenza della coltivazione del grano con pratiche agricole a basso impatto elencate, l'E.d.G., provvede al monitoraggio della loro presenza e alla salvaguardia dei loro habitat anche sostenendo il mantenimento delle forme di agricoltura da cui dipendono:

Adonis aestivalis
Oglifa gallica
Vicia pannonica.

Art. 32 - Regolamento del parco

1. Il Regolamento del parco previsto dall'art. 20, LR 11/88, dovrà, nel quadro delle previsioni del Piano e in conformità alle prescrizioni e direttive del medesimo, dettare prescrizioni e/o regolamentazioni relative alle diverse attività o interventi consentiti nelle aree di Parco e di “pre-parco”; dovrà inoltre determinare i criteri e i parametri per gli indennizzi previsti dall'art.30 della LR 11/88 nonché l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dall'art.32 della legge citata.

2. Il Regolamento del parco dovrà, nell'ambito delle competenze che gli sono specifiche, disciplinare tra l'altro in modo particolare:

- la raccolta dei prodotti del sottobosco;
- il tipo e il carattere delle recinzioni nel caso in cui siano ammesse;
- l'uso veicolare dei percorsi a traffico limitato dell'art. 24, 2° e 3° comma, lett. c), delle presenti norme, in conformità a quanto previsto dal suddetto articolo; la mobilità ciclabile ed equestre;
- la gestione faunistica e l'attività venatoria in conformità a quanto previsto dalle presenti norme; le modalità della pesca;

- gli interventi nel territorio agroforestale, in conformità a quanto previsto dagli elaborati di Piano, e lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali.

3. L'iter di elaborazione e approvazione del Regolamento del parco é quello previsto dal disposto dell'art.20, 3° comma, LR 11/88.

4. L' Ente parco può dotarsi di stralci del Regolamento per eventuali materie se approvati nelle forme di legge; in particolare l'Ente è autorizzato a dotarsi di una disciplina provvisoria per la raccolta dei prodotti del sottobosco (L 352/93), nonché della regolamentazione degli interventi di prelievo e abbattimenti selettivi nel Parco e della attività venatoria nel "pre-parco" (LR 8/94).

“INDIRIZZI GESTIONALI”

I seguenti “*Indirizzi gestionali*” allegati alle “*Norme di attuazione*” costituiscono il supporto orientativo per l’Ente di gestione, per l’applicazione delle suddette norme nelle zone e sottozone di Parco e di “pre-parco” individuate nelle tavole di piano.

In alcuni casi gli “*Indirizzi gestionali*”, dove necessario, fanno riferimento alle informazioni riportate nelle specifiche tavole di “Analisi dello stato di fatto” del Piano.

A - Interventi specifici finalizzati alla tutela idrogeologica

Le aree per le quali sono necessari interventi di recupero e protezione mirati alla protezione idrogeologica sono riportate nell’elab. di progetto n.5 (oltre che nella tavola n. 10 delle “Analisi dello stato di fatto”: “*Carta della gestione geomorfologica*”) con le seguenti sigle :

B1 - aree in cui si propongono interventi sul soprassuolo

B1p per motivi di protezione dall’erosione,

B1m per motivi di consolidamento e protezione;

B2 - aree in evoluzione morfologica (dissesti, degradi concentrati e lineari, ecc.) in cui si propongono interventi puntuali o diffusi ma da effettuarsi con materiali “in natura” (leggere difese spondali, consolidamenti, opere di drenaggio e contenimento, ecc.);

B3 - unità idrografiche o loro parti che occorre difendere dall’alto tasso di degrado;

B3c interventi particolari lungo il ciglio alto o il piede di scarpate in veloce evoluzione morfologica.

B - Messa a coltura di terreni saldi

Viene considerato terreno saldo un “*terreno non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature) da almeno otto anni*” (sospensione delle lavorazioni per due rotazioni agrarie quadriennali tradizionali).

Esso può presentarsi privo di vegetazione, parzialmente vegetato o totalmente coperto di vegetazione (erbacea e/o arbustiva) in relazione alle sue origini, alla sua utilizzazione passata e ai tempi intercorsi dalla sospensione della coltura eventualmente praticata (cfr. “*Prescrizioni di massima e di polizia forestale, DEFINIZIONI*”, Assessorato Programmazione, Pianificazione e Ambiente Regione ER)

Le aree costituite da terreni saldi, anche se poste fuori dalla tutela del “vincolo idrogeologico”, per poter essere messe a coltura sono assoggettate alle seguenti limitazioni:

a) nelle aree interessate da frane (vedi tav. 9 delle “Analisi dello stato di fatto”) e nelle unità idrografiche caratterizzate da classi di **Tu** maggiori di VI (compreso) (vedi tav.8 delle “Analisi dello stato di fatto”) sono vietati gli interventi che prevedano la rottura dei terreni saldi;

b) nelle unità idrografiche caratterizzate da classi di **Tu** maggiori di IV (compreso) e minori di VI (vedi tav.8 delle “Analisi dello stato di fatto”) possono essere previsti solo impianti di colture foraggere poliennali che interessino terreni con pendenza inferiore al 30%;

c) nelle altre unità idrografiche é consentita la messa a coltura dei terreni, previa valutazione delle caratteristiche di naturalità del sito e dell’importanza dello stesso ai fini della tutela della diversità biologica.

C - Gestione delle aree forestali

Le indicazioni relative alla gestione delle aree forestali sono state desunte, con adattamenti e integrazioni, dal “Piano di assestamento dei beni forestali del consorzio agro-silvo-pastorale di Monte Sole” valido per il decennio 1994-2003, Cooperativa I.TER. Tali indicazioni possono essere adottate anche nelle aree non soggette a piano di assestamento forestale quando compatibili con le norme definite negli articoli della presente normativa per la zona agroforestale del Parco e del pre parco.

1. Indicazioni per la conversione dal ceduo all’alto fusto:

a) Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi a prevalenza di roverella e cerro

Si consiglia di intervenire su popolamenti sufficientemente invecchiati, cioè che abbiano superato almeno i 30 anni.

I boschi in esame hanno superato per buona parte questa età, per cui, in genere, risultano pronti agli interventi di conversione.

Questi boschi cedui invecchiati sono stati interessati da selezione naturale e si presentano con 2 o 3 polloni per ceppaia per cui attualmente risulta più semplice anche la selezione dei polloni da effettuare nella fase degli interventi dei diradamenti. Tali interventi saranno molto leggeri e si prevede a seconda dei casi di rilasciare da 1 a 2 polloni per ceppaia.

b) Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi a prevalenza di carpino nero

I popolamenti di carpino nero, si presentano attualmente con un elevato numero (8-12) di polloni .

Il primo taglio di avviamento si inserisce molto bene in questo contesto stimolando l’accrescimento di diametro dei polloni rilasciati. All’interno del popolamento diradato si creeranno le condizioni migliori di luce per favorire la rinnovazione di altre specie come la roverella, gli aceri, ecc. Si favorisce così la possibilità del popolamento misto. Attualmente la rinnovazione gamica è legata alle specie secondarie in quanto generalmente in questi boschi tale rinnovazione del carpino nero è assente.

Ogni intervento di avviamento inciderà sul 30% della massa in piedi, ciò vuol dire rilasciare all’incirca dai 4 ai 6 polloni per ceppaia e intervenire con periodicità quindicinale o ventennale, riducendo gradualmente il numero dei polloni.

Probabilmente nel periodo di tempo necessario per avviare il bosco ad alto fusto non si riuscirà in tutti i casi a raggiungere un bosco misto vero e proprio (data la purezza di alcuni popolamenti), ma con gli interventi della fustaia transitoria (tagli successivi a gruppi) si cercherà ulteriormente di favorire la rinnovazione naturale di tutte le altre specie.

c) Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi a prevalenza di castagno da legno

Partendo da cedui semplici o scarsamente matricinati, com’è il nostro caso, il primo intervento si inserisce nella tipologia dei diradamenti moderati dal basso.

La scelta dei polloni da rilasciare deve tener conto di alcune cautele:

- lasciare più di un pollone per ceppaia per evitare un forte riscoppio dei ricacci;
- scegliere i polloni più vigorosi e grossi;
- eliminare i polloni malformati o attaccati dalla forma virulenta del cancro;
- rilasciare i polloni attaccati dalla forma ipovirulenta del cancro che mostrano i segni di cicatrizzazione;
- rinfoltire con altre specie nei casi in cui la densità del popolamento sia scarsa come nel caso di vecchi castagneti poi convertiti a ceduo.

d) Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi misti

Per questi boschi valgono le norme di avviamento specificate per le altre tipologie, considerando in modo particolare durante la scelta le specie di maggior valore naturalistico e produttivo.

e) Trattamenti selvicolturali per rimboschimenti

Vi rientrano le particelle rimboschite a conifere (pino nero, pino silvestre e cipresso arizonica) in cui sono necessari interventi di ripulitura e di risarcimento per le particelle con piante di età minore di 10 anni o diradamenti per i popolamenti che hanno superato i 15 anni circa. Nel tempo sarà opportuno sostituire i popolamenti artificiali maturi, o rinfoltirli durante il ciclo produttivo, con specie autoctone.

I rimboschimenti di latifoglie e conifere o puri di latifoglie sono tutti giovani, età minore di 10 anni, e necessiterebbero di interventi colturali.

2. Indicazioni per gli interventi finalizzati alla produzione del tartufo; modello colturale di riferimento : bosco ad alto fusto ;

Trattamenti selvicolturali :

I boschi interessati dalla produzione dei tartufi sono generalmente localizzati in “Regosuoli sui sedimenti argilloso-marnosi del Gruppo del Bismantova”.

Su richiesta del proprietario, potranno essere autorizzati interventi specifici nei boschi considerati idonei per la produzione del tartufo, come di seguito indicato :

nel caso di boschi interessati da una eccessiva copertura di ramaglie é necessario prevedere delle ripuliture e inoltre effettuare leggeri diradamenti del bosco evitando di interessare le specie tartufigine (quali ad es. roverella, nocciolo, carpino bianco e nero);

leggere ripuliture possono interessare anche il sottobosco tenendo però conto che, anche in questo caso, conviene rilasciare le specie arbustive che hanno un’azione sinergica nella produzione dei tartufi come: biancospino, ginepro, corniolo, prugnolo selvatico.

I boschi adibiti alla produzione del tartufo sono generalmente boschi misti di carpino nero, roverella, orniello e aceri, con età variabile comunque maggiore di 20 anni.

3. Indicazioni per la formazione di castagneti da frutto;

su richiesta dei proprietari interessati possono essere adottati i seguenti trattamenti selvicolturali :

a) Trattamenti selvicolturali dei castagneti da frutto abbandonati

Gli interventi da effettuare, solo se le piante sono ancora vigorose e valide dal punto di vista commerciale (varietà con un mercato attivo), sono:

- la ripulitura del sottobosco dalle specie estranee alla coltura;
- il taglio del novellame di castagno o delle altre specie (carpino nero, nocciolo, ecc.);
- l’eliminazione dei polloni spontanei e dei succhioni che si sono formati a diversi livelli del fusto;
- la potatura della parte alta della chioma che non deve essere eccessivamente intensa per non ridurre eccessivamente la copertura

Occorre garantire la continuità delle cure.

b) Trattamenti selvicolturali dei cedui di castagno da convertire a castagneto da frutto

La conversione o riconversione dei cedui di castagno si ottiene tramite il taglio rasoterra delle ceppaie, lasciando la superficie di taglio liscia e inclinata allo scopo di evitare ristagni di acqua.

Il numero di ceppaie da innestare varia da 100 a 200 per Ha a seconda della grandezza che le piante possono raggiungere a maturità.

Tra i polloni ottenuti con la ceduzione si selezionano quelli sani e posti all’incirca al centro della ceppaia, e si innestano. In base alla grandezza della ceppaia si innestano dai 2 ai 4 polloni che dovranno essere ben distanziati per evitare concorrenze per la luce; i polloni in eccesso si tagliano.

Il legname che proviene da queste utilizzazioni va allontanato allo scopo di evitare la diffusione del cancro corticale.

4. Indicazioni per la utilizzazione dei boschi a ceduo; modello colturale di riferimento: ceduo matricinato ;

a) Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi a prevalenza di carpino nero

Le matricine di carpino nero dureranno un solo turno poiché non arrivano a svilupparsi in modo adeguato. Si dovrà favorire il rilascio di matricine di due turni delle specie secondarie quali roverella, ornello, castagno e soprattutto aceri per favorire la formazione del bosco misto.

E' preferibile tendere a popolamenti misti.

b) Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi a prevalenza di roverella e cerro

Si rilasciano oltre alle matricine delle specie quercine, le specie di latifoglie nobili allo scopo di favorire una maggiore mescolanza di specie per un periodo uguale a due turni.

c) Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi misti

La scelta delle matricine deve essere fatta sulle specie a maggior pregio economico e naturalistico escludendo possibilmente, per le motivazioni già esposte, il carpino nero e il loro turno sarà almeno pari a due volte il turno del ceduo.

d) Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi a prevalenza di castagno

Per il ceduo di castagno é necessario tagliare molto basse le ceppaie allo scopo di favorire la loro graduale frammentazione e favorendo così l'emissione di nuove radici e la formazione quindi di polloni radicali che permettono di aumentare la densità.

Sono state inserite in questo gruppo le particelle di ceduo di castagno in cui sono presenti esemplari di pino silvestre. Infatti sono probabilmente gli interventi delle ceduazioni del passato che hanno favorito la conservazione di questo pino che essendo eliofilo predilige i popolamenti aperti.

Si prevedono interventi di diradamento in prossimità delle piante di pino silvestre in maniera di favorirne lo sviluppo e la rinnovazione.

Nota : i diversi tipi fisionomici di bosco sono riportati nella tav. n.12 delle "Analisi dello stato di fatto"; la tav. n.13 consente di risalire alle informazioni, ancora più dettagliate, delle *Analisi delle formazioni forestali* realizzate dalla Coop.I.TER - 1990.

D - Strade e piste di esbosco

Ai fini dei presenti "*Indirizzi gestionali*" per strade di servizio agro-silvo-pastorale si intendono le vie di penetrazione all'interno delle aree silvo-pastorali costruite mediante scavi e riporti di terreno. Per piste di esbosco si intendono quei tracciati che, pur consentendo l'accesso al bosco con veicoli, sono realizzate esclusivamente allontanando la vegetazione arborea e arbustiva ove occorra seguendo l'andamento del terreno. Tali tracciati non potranno superare i seguenti requisiti massimi:

- larghezza comprensiva di banchina e cunetta: m 3;
- pendenza massima per livellette non superiori a m 50: 20%;
- altezza massima degli scavi e dei riporti rispetto al livello preesistente del terreno: m 1.

Prima dell'apertura degli scavi in presenza di ambiti con vegetazione erbacea, il tracciato dovrà essere decorticato, e le zolle accantonate per il successivo inerbimento delle scarpate, le strade dovranno essere a fondo naturale, stabilizzato e no, senza particolari opere d'arte, dotate di canalette di sgrondo ogni 30 m nei tratti con pendenza inferiore al 10% e ogni 10 ove la pendenza é maggiore; eventuale pavimentazione dovrà essere in pietre naturali e limitata ai tratti più ripidi. Le scarpate sia a monte che a valle dovranno essere rinverdite ricorrendo, se del caso, all'idrosemina.

E' vietata la realizzazione di strade e piste di esbosco non previste dal piano di assestamento forestale e che attraversino o interferiscano con i versanti delle unità idrografiche caratterizzate da classi **Tu** superiori a IV (compresa) (vedi tav. n. 8 delle "Analisi dello stato di fatto"), in ogni caso in cui siano indicate nella carta di gestione (tav. n. 10 delle "Analisi dello stato di fatto") condizioni potenziali fragilità all'erosione, e in ogni

caso in cui siano presenti movimenti franosi attivi o quiescenti (tav. n. 9 delle “Analisi dello stato di fatto”).

In tutti gli altri casi dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione che al progetto dovrà allegare la documentazione relativa alle analisi condotte da tecnici abilitati, che definiscano le condizioni di stabilità, le opere di presidio idraulico, le eventuali opere di consolidamento, le tecniche di movimentazione del suolo, la dichiarazione di compatibilità ambientale.

E - Allevamenti zootecnici e pascolamento

Nelle zone agricole del Parco e del “pre-parco” sono ammessi **allevamenti non intensivi di bovini, equini, ovi-caprini**.

Nel caso di allevamenti zootecnici che effettuano la distribuzione al suolo di deiezioni derivanti da animali allevati su lettiera o allo stato brado, è ammesso un carico massimo di 40 q.li di peso vivo per Ha di SAU.

Per il calcolo del peso vivo di bestiame si deve fare riferimento alla tab.3 allegata alle “*Direttive tecniche per la regolamentazione della distribuzione dei liquami zootecnici al suolo*” (delibera della Giunta Regionale n. 988 del 13.3.'90).

Nel caso di allevamenti zootecnici che effettuino lo spandimento di liquami si deve fare riferimento alle “*Direttive tecniche per la regolamentazione della distribuzione dei liquami zootecnici al suolo*” (delibera della Giunta Regionale n. 988 del 13.3.90), che prevedono carichi massimi differenziati per i diversi tipi di animali allevati e per le diverse “classi” di terreno.

Per il calcolo delle superfici coperte necessarie per gli allevamenti si dovrà fare riferimento ai parametri della tab.2 allegata alla “*direttiva n.1 per l’attuazione della LR 13/84*” (delibera della Giunta regionale n. 1868 del 3.4.84).

Pascolamento : il pascolamento viene assoggettato alle seguenti limitazioni :

- è di norma vietato nelle zone boscate e nelle zone indicate con le sigle **C4** e **C5** nella tav. n. 10 delle “Analisi dello stato di fatto”;

- nelle unità idrografiche collocate nelle classi superiori alla IV (compresa) (tav. n. 8 delle “Analisi dello stato di fatto”) il pascolamento sarà limitato ai “terreni pascolivi” (come definiti nelle “*Prescrizioni di massima e di polizia forestale*” bozza 1990 - RER, coincidenti con i *prati falciati e pascoli* riportati nella tav. n. 13 delle “Analisi dello stato di fatto”), comunque non in periodi piovosi e con un carico di 1 UBA/Ha ;

- vanno tenute presenti le indicazioni in proposito delle “*Prescrizioni di massima e di polizia forestale*” bozza 1990 - RER .

F - Specie ammesse nelle aree di pertinenza degli edifici

Elenco delle specie a portamento arboreo d’alto fusto e arbustivo ammesse per nuovi impianti, risarcimenti, sostituzioni in aree di pertinenza di edifici di qualsiasi tipo pubblici e privati

La piantagione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate deve essere eseguita utilizzando materiale genetico locale; le specie prescelte dovranno inoltre corrispondere alle locali varietà stazionali; delle specie elencate non è ammesso l’uso di varietà ornamentali.

<i>Pinus sylvestris</i>	L.
<i>Juniperus communis</i>	L.
<i>Salix eleagnos</i>	Scop.
<i>Salix caprea</i> L.	L.
<i>Salix alba</i>	L.
<i>Salix fragilis</i>	L.
<i>Salix purpurea</i>	L.
<i>Salix triandra</i>	L.
“ “ <i>ssp. discolor</i>	(Koch) Arcang.
<i>Salix apennina</i>	Skvortsov
<i>Populus alba</i>	L.
<i>Populus canescens</i>	(Aiton) Sm.
<i>Populus nigra</i>	L.
<i>Populus tremula</i>	L.
<i>Corylus avellana</i>	L.
<i>Carpinus betulus</i>	L.
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Scop.
<i>Alnus incana</i>	(L.) Moench.
<i>Alnus glutinosa</i>	(L.) Gaertner
<i>Quercus cerris</i>	L.
<i>Quercus petraea</i>	(Mattuschka) Liebl.
<i>Quercus crenata</i>	Lam.
<i>Quercus ilex</i>	L.
<i>Quercus pubescens</i>	Willd.
<i>Fagus sylvatica</i>	L.
<i>Castanea sativa</i>	Miller
<i>Ulmus minor</i>	Miller
<i>Malus sylvestris</i>	Miller
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Burgsd.
<i>Mespilus germanica</i>	L.
<i>Crataegus monogyna</i>	L.
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Jacq.
<i>Amelanchier ovalis</i>	L.
<i>Prunus avium</i>	Medicus
<i>Prunus mahaleb</i>	L.
<i>Prunus spinosa</i>	L.
<i>Prunus domestica</i>	L.
<i>Pyracantha coccinea</i>	M.J.Roemer
<i>Sorbus domestica</i>	L.
<i>Sorbus torminalis</i>	(L.) Crantz
<i>Rosa agrestis</i>	Savi
<i>Rosa arvensis</i>	Hudson
<i>Rosa canina</i>	L. sensu Bouleng.
<i>Cercis siliquastrum</i>	L.
<i>Spartium junceum</i>	L.
<i>Cytisus scoparius</i>	(L.) Link
<i>Cytisus sessilifolius</i>	L.
<i>Lembotropis nigricans</i>	(L.) Griseb.
<i>Coronilla emerus</i>	L.
<i>Colutea arborescens</i>	L.
<i>Laburnum anagyroides</i>	Medicus
<i>Cotinus coggyria</i>	Scop.
<i>Ilex aquifolium</i>	L.
<i>Euonymus latifolius</i>	(L.) Miller

<i>Euonymus europaeus</i>	L.
<i>Acer campestre</i>	L.
<i>Acer pseudoplatanus</i>	L.
<i>Acer platanoides</i>	L.
<i>Acer opulifolium</i>	Chaix
<i>Acer monspessulanum</i>	L.
<i>Paliurus spina-christi</i>	Miller
<i>Rhamnus catharticus</i>	L.
<i>Rhamnus alaternus</i>	L.
<i>Frangula alnus</i>	Miller
<i>Tilia platyphyllos ssp. platyphyllos</i>	Scop.
<i>Cistus salvifolius</i>	L.
<i>Hippophae rhamnoides</i>	L.
<i>Cornus mas</i>	L.
<i>Cornus sanguinea</i>	L.
<i>Erica scoparia</i>	L.
<i>Erica arborea</i>	L.
<i>Fraxinus ornus</i>	L.
<i>Ligustrum vulgare</i>	L.
<i>Sambucus nigra</i>	L.
<i>Lonicera xylosteum</i>	L.
<i>Viburnum lantana</i>	L.
<i>Viburnum opulus</i>	L.